

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 16 ottobre 2017

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 48

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 27 luglio 2017.

Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.





S O M M A R I O

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 27 luglio 2017.

Criteria e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. (17A06798).....

Pag. 1

ALLEGATO A.....	»	27
ALLEGATO B.....	»	29
ALLEGATO C.....	»	60
ALLEGATO D.....	»	80
ALLEGATO E.....	»	93
ALLEGATO F.....	»	96





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 27 luglio 2017.

Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, recante «Trasferimento di funzioni in materia di turismo» e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante: Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali»;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante»;

Vista la legge 29 luglio 1980, n. 390, recante «Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante»;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37, recante «Provvedimenti a favore dei circhi equestri»;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, recante «Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 1;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239, recante «Disposizioni in materia di spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 3;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali» ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del

turismo, siano rideterminati i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;

Visto l'art. 24, comma 3-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato»;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2014, recante «Criteri generali e percentuali di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche»;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1882, recante «Istituzione della Regia Accademia di Arte Drammatica», successivamente denominata Accademia Nazionale di Arte Drammatica «Silvio D'Amico»;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, recante «Istituzione dell'Accademia Nazionale di Danza»;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, recante «Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia"» in persona giuridica privata denominata «Fondazione La Biennale di Venezia»;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni, recante «Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il Drama Antico"»;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza», e in particolare l'art. 69;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza», e in particolare l'art. 141, comma 1, lett. d);


Visto l'art. 2423 del codice civile, concernente la redazione del bilancio;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'art. 7, comma 20;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, e successive modificazioni, recante «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante», e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 ottobre 2011, recante «Criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2014, recante «Rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo» ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112»;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2014 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2014, e il decreto ministeriale 3 febbraio 2016 con riguardo al «ruolo svolto nel panorama culturale e artistico italiano ed europeo dalla Fondazione Piccolo Teatro di Milano»;

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01) e le linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, redatte da un gruppo di lavoro composto tra la Direzione generale spettacolo e i coordinamenti tecnici in materia di aiuti di stato e beni e attività culturali;

Acquisita, pertanto, l'intesa della conferenza unificata nella seduta del 6 luglio 2017;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Art. 1.

Oggetto del decreto

1. Il presente decreto reca i criteri per l'erogazione e le modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla

legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, d'ora in avanti: «Fondo», ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tramite la Direzione generale Spettacolo, d'ora in avanti: «Amministrazione», concede contributi per progetti triennali, corredati di programmi per ciascuna annualità, di attività musicali, teatrali, di danza, circensi in base agli stanziamenti del Fondo. L'Amministrazione, inoltre, concede annualmente contributi per tournée all'estero, secondo le previsioni di cui all'articolo 42 del presente decreto, nonché contributi per acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, per danni conseguenti ad evento fortuito, strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense di cui agli articoli 34, 35 e 36. L'Amministrazione prevede, altresì, interventi a sostegno del sistema delle residenze, di cui all'articolo 43, nonché per le azioni di sistema di cui all'articolo 44.

3. Per progetto si intende l'insieme delle attività che rispondono agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonché ai requisiti minimi di attività annuale e alle specifiche condizioni richieste nei Capi da II a VII per le diverse tipologie di domanda di contributo, oltre a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

4. Il contributo di cui al comma 2 è concesso per una quota parte dei costi ammissibili del progetto ammesso al contributo. Per costi ammissibili di progetto e del relativo programma annuale ai sensi del presente decreto si intendono quelli direttamente imputabili ad una o più attività del progetto, direttamente sostenuti dal soggetto richiedente, effettivamente sostenuti e pagati, opportunamente documentabili e tracciabili, riferiti all'arco temporale di ciascun programma annuale del progetto. Con decreto del Direttore generale Spettacolo, d'ora in avanti: «Direttore generale», sentite le Commissioni consultive competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e rivedibile allo scadere di ogni triennio, sono stabiliti la tipologia, le condizioni e gli eventuali limiti percentuali di ammissibilità dei costi.

Art. 2.


Obiettivi strategici del sostegno allo spettacolo dal vivo

1. Ai fini dell'intervento finanziario dell'amministrazione, le attività di spettacolo dal vivo considerate sono quelle a carattere professionale relative alla produzione, programmazione e promozione.

2. Con il presente decreto, si intendono perseguire i seguenti obiettivi strategici:

a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, e la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo dal vivo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;

b) promuovere l'accesso, sostenendo progetti di rilevanza nazionale che mirino alla crescita di una offer-



ta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, e prestando attenzione alle fasce di pubblico con minori opportunità;

c) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti;

d) creare i presupposti per un riequilibrio territoriale dell'offerta e della domanda;

e) sostenere la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di co-produzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico culturale di qualificato livello internazionale;

f) valorizzare la capacità dei soggetti di reperire autonomamente ed incrementare risorse diverse e ulteriori rispetto al contributo statale, di elaborare strategie di comunicazione innovative e capaci di raggiungere pubblici nuovi e diversificati, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale;

g) sostenere la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale.

Art. 3.

Presentazione della domanda di progetto triennale e dei programmi annuali

1. La domanda di ammissione al contributo è presentata all'inizio del triennio di riferimento all'amministrazione utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili on-line dalla medesima, secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Fino alla completa adozione del sistema di certificazione della firma digitale, a salvaguardia dell'autenticità della documentazione trasmessa, una copia integrale della suddetta domanda è presentata anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il mancato invio della documentazione cartacea entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda in via telematica attraverso il sistema on-line ne determina la inammissibilità.

2. La domanda di ammissione al contributo è corredata di:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'amministrazione;

b) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e successive modificazioni, con la quale si rappresentano eventuali variazioni dei dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a);

c) progetto artistico triennale, ovvero di durata massima di diciotto mesi nel caso di tournée all'estero, redatto secondo gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione e recante gli obiettivi quali-quantitativi, intermedi e finali, che si intende raggiungere e le relative modalità di misurazione;

d) programma annuale contenente, per l'anno di riferimento, i dati e gli elementi relativi alla qualità artisti-

ca, alla qualità indicizzata e alla dimensione quantitativa del progetto, nonché relativo bilancio preventivo, redatti secondo gli appositi modelli predisposti dall'amministrazione. Il bilancio preventivo deve indicare chiaramente i ricavi diretti, nonché i costi ammissibili del progetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, ed evidenziare il relativo deficit. L'adempimento di cui alla presente lettera dev'essere reiterato nei due successivi anni del triennio;

e) autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, redatta secondo gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione, attestante l'impegno al raggiungimento dei requisiti minimi di attività e il rispetto delle altre condizioni previste, per il settore di riferimento della domanda, per l'ammissione al contributo;

f) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attività sovvenzionata;

g) dichiarazione di impegno ad acquisire ed inviare all'Amministrazione il certificato di agibilità rilasciato dall'INPS gestione ex ENPALS, con specifica matricola per l'attività per la quale è chiesto il contributo, intestato al soggetto richiedente e di utilizzare, in caso di ospitalità, solo soggetti in possesso di certificato di agibilità INPS gestione ex ENPALS intestato ai medesimi;

h) indicazione della regione in cui il soggetto svolge l'attività prevalente, ove diversa dalla regione della propria sede legale;

i) per i soggetti di cui agli articoli 31 e 32 del presente decreto, oltre a quanto richiesto dal presente comma, la documentazione di cui alle specifiche disposizioni;

j) per i soggetti di cui al Capo V, Titolo III, del presente decreto, oltre a quanto richiesto dalle lettere a), b), f), g) ed h), del presente comma, la documentazione richiesta ai sensi degli articoli di cui al medesimo Titolo;

k) per i soggetti possessori, ovvero gestori di una o più sale, dichiarazione effettuata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni, di essere in possesso del certificato di agibilità delle stesse in base alle vigenti normative in tema di pubblica sicurezza.

Nel caso si tratti di una società, è richiesta, altresì, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e successive modificazioni, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, e che la stessa non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

3. L'Amministrazione predispone e rende disponibili i modelli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili nel sito Internet dell'Amministrazione, in tempo utile per la presentazione delle domande di cui al comma 4.

4. La domanda di progetto triennale è presentata in via telematica, ai sensi del comma 1 del presente articolo, entro il termine perentorio del 31 gennaio della prima annualità di ciascun triennio unitamente al programma annuale del primo anno del triennio. Nel secondo e terzo



anno del triennio, il programma annuale è presentato in via telematica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente decreto, entro il termine perentorio del 31 gennaio delle relative annualità del triennio. Fanno eccezione: *a)* le domande relative all'articolo 34 del presente decreto, che devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ciascuna annualità; *b)* le domande relative all'articolo 35, che devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data dell'evento fortuito; *c)* le domande relative all'articolo 36, che devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ciascuna annualità.

5. Le domande possono essere presentate per i seguenti ambiti:

a) ambito teatro, di cui al Capo II del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) teatri nazionali; 2) teatri di rilevante interesse culturale; 3) teatri di rilevante interesse culturale di minoranze linguistiche; 4) imprese di produzione teatrale; 5) imprese di produzione teatrale «prime istanze»; 6) imprese di produzione teatrale «Under 35»; 7) imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione; 8) imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù; 9) imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù «prime istanze»; 10) imprese di produzione di teatro di figura e di immagine; 11) imprese di produzione di teatro di figura e di immagine «prime istanze»; 12) teatro di strada; 13) centri di produzione teatrale; 14) centri di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù; 15) circuiti regionali; 16) organismi di programmazione; 17) organismi di programmazione in comuni con numero di abitanti inferiore a cinquecentomila; 18) festival; 19) festival e rassegne di teatro di strada;

b) ambito musica, di cui al Capo III del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) teatri di tradizione; 2) istituzioni concertistico-orchestranti; 3) attività liriche ordinarie; 4) complessi strumentali; 5) complessi strumentali «prime istanze»; 6) complessi strumentali giovanili; 7) circuiti regionali; 8) programmazione di attività concertistiche e corali; 9) programmazione di attività concertistiche e corali «prime istanze»; 10) festival; 11) festival riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio; 12) festival «prime istanze»;

c) ambito danza, di cui al Capo IV del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) organismi di produzione della danza; 2) organismi di produzione della danza «prime istanze»; 3) organismi di produzione della danza «Under 35»; 4) centri di produzione della danza; 5) circuiti regionali; 6) organismi di programmazione; 7) festival; 8) rassegne;

d) ambito circo e spettacolo viaggiante, di cui al Capo V del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) imprese di produzione di circo; 2) imprese di produzione di circo «prime istanze»; 3) imprese di produzione di circo «Under 35»; 4) imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione; 5) imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione «prime istanze»; 6) imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione «prime istanze»; 7) festival circensi compe-

titivi; 8) festival circensi non competitivi; 9) acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari attrezzature e beni strumentali; 10) danni conseguenti ad evento fortuito; 11) strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio di attività circense;

e) ambito progetti multidisciplinari, di cui al Capo VI del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) circuiti regionali multidisciplinari; 2) organismi di programmazione multidisciplinari; 3) festival multidisciplinari; 4) festival multidisciplinari riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio.

f) ambito azioni trasversali, di cui al Capo VII del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) promozione teatro ricambio generazionale; 2) promozione teatro coesione e inclusione sociale; 3) promozione teatro perfezionamento professionale; 4) promozione teatro formazione del pubblico; 5) promozione musica ricambio generazionale; 6) promozione musica coesione e inclusione sociale; 7) promozione musica perfezionamento professionale; 8) promozione musica formazione del pubblico; 9) promozione danza ricambio generazionale; 10) promozione danza coesione e inclusione sociale; 11) promozione danza perfezionamento professionale; 12) promozione danza formazione del pubblico; 13) promozione circo e spettacolo viaggiante ricambio generazionale; 14) promozione circo e spettacolo viaggiante coesione e inclusione sociale; 15) promozione circo e spettacolo viaggiante perfezionamento professionale; 16) promozione circo e spettacolo viaggiante formazione del pubblico; 17) tournée all'estero per i relativi ambiti.

6. Ogni soggetto richiedente può presentare, ai sensi del comma 2 del presente articolo, una sola domanda per un solo ambito di cui al comma 5, e, all'interno di tale ambito, per un solo settore. Fanno eccezione:

a) i soggetti richiedenti per l'ambito teatro, settori teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale, che possono presentare una domanda anche per l'ambito danza, relativamente ai settori festival e rassegne;

b) i soggetti richiedenti per l'ambito musica, che possono presentare fino a due domande, per settori diversi all'interno del proprio ambito, ovvero per uno tra i settori 5), 6), 7) e 8) di cui al presente articolo, comma 5, lettera *f)*; inoltre, i soggetti richiedenti per l'ambito musica, settore teatri di tradizione, possono presentare una domanda anche per l'ambito danza, relativamente ai settori festival e rassegne, o per l'ambito progetti multidisciplinari, relativamente al settore festival multidisciplinari;

c) i soggetti richiedenti per i settori, come individuati nel comma 5 del presente articolo, nn. da 1 a 14 dell'ambito teatro, nn. da 1 a 6 dell'ambito musica, nn. da 1 a 4 dell'ambito danza e nn. da 1 a 6 dell'ambito circhi e spettacolo viaggiante, che possono presentare una domanda anche per l'ambito azioni trasversali, relativamente al settore tournée all'estero.

7. Si definiscono «prime istanze», ove previste ai sensi del presente decreto, quelle presentate da soggetti che non abbiano mai precedentemente avanzato domanda di contributo all'Amministrazione a valere sulle risorse del Fondo.



8. Si definiscono organismi «Under 35» e/o complessi strutturali giovanili, ai sensi del presente decreto, quelli nei quali:

a) la titolarità sia detenuta per più del cinquanta per cento da persone fisiche aventi età pari o inferiore a trentacinque anni qualora il soggetto richiedente sia costituito in forma societaria;

b) gli organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente siano composti, in maggioranza, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;

c) il nucleo artistico e tecnico della formazione sia composto ciascuno per almeno il settanta per cento da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;

d) la direzione artistica sia affidata a persona avente età pari o inferiore a trentacinque anni;

I requisiti sub a), b), c) e d) devono essere posseduti alla data di chiusura del bando relativo al primo anno del triennio di programmazione afferente alla domanda di contributo. Ove previsto ai sensi del presente decreto, i soggetti definiti al presente comma possono presentare domanda come «prima istanza», ai sensi del comma 7 del presente articolo, per il primo triennio successivo all'ultima contribuzione ottenuta ai sensi del presente comma.

9. Sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono apporti artistici, tecnici, organizzativi e finanziari di più soggetti partecipanti, anche di Paesi esteri, motivati da un'adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici. La coproduzione deve risultare da un formale accordo, redatto per iscritto e debitamente firmato, fra i soggetti coproduttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari, del periodo di gestione e dell'attribuzione dei borderò nei limiti e in proporzione alla partecipazione finanziaria di ogni organismo. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attività, e nei limiti massimi consentiti dai rispettivi articoli di riferimento, sono riconosciute le coproduzioni realizzate da organismi appartenenti a diversi ambiti, per le quali comunque sia prevista tale possibilità ai sensi del presente decreto.

10. Ai fini del presente decreto, sono prese in considerazione esclusivamente le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di titolo di ingresso, con l'eccezione, solo se in possesso di idonea documentazione e/o di dichiarazione resa da Pubblica Autorità: a) relativamente alle attività di cui al Capo II, del teatro di figura e del teatro di strada; b) relativamente alle attività di cui al Capo III: 1) delle manifestazioni svolte nei luoghi di culto; 2) delle manifestazioni svolte nei luoghi di rilevante interesse storico-artistico di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni e/o per le scuole, entro il limite massimo del quindici per cento dell'intera attività; 3) dei concerti d'organo; c) relativamente alle attività di cui al Capo IV, delle rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da regioni o enti locali, retribuite in maniera certificata e munite di apposite attestazioni, entro il limite massimo del dieci per cento dell'intera attività.

11. In ogni caso, per l'ambito musica l'apposita documentazione relativa alle manifestazioni liriche, concertistiche e corali deve essere intestata, nella qualità di organizzatore, all'organismo che presenta domanda di contributo.

12. Per i soggetti che hanno già in precedenza ricevuto contributi a valere sul fondo unico per lo spettacolo dal vivo, la domanda di contributo può essere sottoposta alla valutazione della Commissione consultiva competente per materia a condizione che la prescritta documentazione a consuntivo sia stata presentata entro e non oltre i termini stabiliti dal decreto ministeriale 1° luglio 2014 e successive modifiche e dal presente decreto a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 4.

Ripartizione delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo

1. Il Direttore generale, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi di stabilità e di bilancio e del decreto ministeriale di ripartizione del Fondo, ferme restando le previsioni di cui agli articoli 45, 46 e 47 del presente decreto, sentite le Commissioni consultive competenti ed acquisito il parere della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con l'entità numerica, i deficit e i costi dei programmi relativi alle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori di cui all'articolo 3, comma 5, lettere da a) a f), nonché la quota delle risorse da assegnare alle residenze e alle azioni di sistema di cui agli articoli 43 e 44 del presente decreto. Il Direttore generale, sentite le Commissioni consultive competenti per materia, stabilisce annualmente l'entità delle risorse da allocare nei sottoinsiemi previsti dall'articolo 5, tenendo conto del numero delle domande, dei deficit e dei costi dei programmi annualmente presentati, nonché dei contributi concessi nel corso delle annualità precedenti.


2. Qualora leggi successive alla emanazione del decreto di cui al comma 1 determinino una consistenza del Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione del predetto decreto, il Direttore generale provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione, mediante applicazione di una identica percentuale di riduzione.

3. In caso di determinazione di una consistenza del Fondo superiore, di eventuali revoche o rinunce, il Direttore generale, a partire dal secondo anno di ciascun triennio, può adottare bandi annuali per gli articoli 42 e 44, di cui al presente decreto.

Art. 5.

Sistema di valutazione della domanda, determinazione e attribuzione del contributo

1. Nel primo anno del triennio di riferimento, una volta effettuata la verifica documentale del progetto triennale e del programma annuale, ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, da parte dell'amministrazione, le commissioni consultive competenti per materia valutano, secondo i parametri di cui all'Allegato B del presente decreto e previa suddivisione delle domande nei sottoinsiemi ai sensi del comma 3 del presente articolo, il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa, pari a



dieci punti. Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore a dieci punti, la domanda stessa è respinta per carenza di qualità artistica, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Nel primo anno del triennio di riferimento, qualora il progetto triennale non raggiunga la soglia minima di ammissibilità qualitativa di cui al comma 1, l'Amministrazione, sentita la Commissione consultiva competente per materia, può valutare la possibilità di ammettere a contributo il predetto progetto a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive dell'organismo richiedente o l'oggetto del progetto possano essere diversamente classificate nell'ambito delle attività considerate dal presente decreto. In tal caso, l'organismo è invitato a ripresentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della amministrazione, la domanda di contributo, in relazione al settore individuato d'ufficio. La mancata presentazione della domanda per il nuovo settore individuato d'ufficio determina l'inammissibilità al contributo. La commissione consultiva competente per materia valuta, secondo i parametri di cui all'Allegato B del presente decreto e previa nuova suddivisione delle domande nei sottoinsiemi ai sensi del comma 3 del presente articolo, il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa della domanda di contributo ripresentata, pari a dieci punti. Qualora il punteggio conseguito dalla domanda sia inferiore a dieci punti, la domanda stessa è definitivamente respinta per carenza di qualità artistica.

3. Al termine delle valutazioni e delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della valutazione comparativa dei progetti triennali secondo un criterio di omogeneità dimensionale, le domande ammesse a valutazione per ogni settore di cui all'articolo 3, comma 5, del presente decreto, sono suddivise - all'inizio del triennio di riferimento e per tutta la durata del triennio - in sottoinsiemi, determinati e composti secondo i parametri e le modalità e in base alla formula matematica di cui all'Allegato A del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

4. Successivamente, le domande, ammesse e suddivise in sottoinsiemi ai sensi del comma 3, sono valutate, attribuendo ai relativi progetti e programmi un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti cento, articolato secondo le seguenti categorie e relative quote:

a) qualità artistica, fino ad un massimo di punti trentacinque, attribuiti dalle commissioni consultive competenti per materia, secondo i parametri previsti per ogni settore di cui all'Allegato B del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;

b) qualità indicizzata, fino a un massimo di punti venticinque, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato C del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalità di cui al comma 6 del presente articolo;

c) dimensione quantitativa, fino ad un massimo di punti quaranta, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato D del presente

decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

5. Relativamente alla categoria di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato B è stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la commissione consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della qualità artistica del singolo programma in relazione al progetto è assegnato annualmente sentita la Commissione medesima, in applicazione dei parametri come esplicitati, sulla base di una valutazione comparativa all'interno di ogni sottoinsieme, entro i limiti massimi di punteggio di cui al primo periodo del presente comma. Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore annualmente a dieci punti, la domanda stessa è da ritenersi respinta per carenza di qualità artistica.

6. Relativamente alla categoria di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato C è stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la Commissione consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della qualità indicizzata del singolo programma è determinato annualmente con logica di proporzionalità e adeguatezza, mediante la metodologia di tipo comparativo esplicitata nel medesimo Allegato C.

7. Relativamente alla categoria di cui al comma 4, lettera c) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato D è stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la commissione consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della dimensione quantitativa del singolo programma è determinato annualmente con logica di proporzionalità e adeguatezza mediante la metodologia di tipo comparativo esplicitata nel medesimo Allegato D.

8. Una volta acquisiti dalle Commissioni consultive competenti per materia i punteggi annuali relativi alla qualità artistica, l'amministrazione attribuisce annualmente a ciascun progetto, corredato dal programma annuale, il punteggio complessivo derivante dalla somma delle quote di punteggio di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, definendo, per ogni settore o relativi sottoinsiemi, la relativa graduatoria.

9. Il punteggio di cui al comma 5 è attribuito per la prima annualità con riferimento al progetto triennale e al programma annuale. Tale punteggio, in caso di positiva valutazione di coerenza tra i programmi annuali e il progetto triennale, viene preso in considerazione ai fini delle due annualità successive di assegnazione del contributo finanziario, secondo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. I punteggi assegnati ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo sono attribuiti con riferimento ai programmi di ciascuna annualità, e valgono per la singola annualità di assegnazione del contributo finanziario.

10. Per la determinazione del contributo annuale al singolo progetto, l'amministrazione:

a) divide l'ammontare delle risorse complessivamente attribuite al sottoinsieme per la somma totale dei punteggi ottenuti, ai sensi del comma 8, dalle domande ammesse al contributo per il predetto sottoinsieme, ot-



tenendo in tal modo il valore finanziario per punto del sottoinsieme;

b) moltiplica il valore finanziario del punto, calcolato ai sensi della lettera *a)*, del presente comma, per il numero dei punti attribuiti al singolo progetto;

c) redistribuisce, sentita la commissione consultiva competente per materia, le eventuali risorse eccedenti per effetto dell'osservanza dei deficit e/o dei limiti ulteriori previsti dal presente decreto all'interno del sottoinsieme o del settore, in armonia con l'entità numerica e finanziaria delle domande complessivamente presentate. L'attuazione del presente comma avviene tenendo conto di quanto stabilito nell'articolo 49, commi 2 e 3, del presente decreto.

11. Il contributo annuale al singolo progetto non può essere superiore al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato in ciascuna annualità; nel caso in cui il contributo assegnato risulti, a consuntivo, superiore al deficit, verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.

12. Il contributo annuale al singolo progetto, con esclusione dei contributi per le tournée all'estero di cui all'articolo 42 del presente decreto, non può essere superiore al sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto sostenuti per il relativo anno, come definiti nell'articolo 1, comma 4 del presente decreto; a consuntivo, nel caso esso risulti superiore, verrà ridotto automaticamente al valore del sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto. Tale soglia, fatti salvi i massimali di spesa, relativi agli acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali e ai danni conseguenti ad evento fortuito, definiti ogni triennio dalla commissione consultiva competente per materia, si applica anche ai contributi di cui agli articoli 34 e 35 del presente decreto. Il contributo di cui all'articolo 36 del presente decreto, fatti salvi gli specifici massimali di spesa definiti con le stesse modalità di cui al periodo precedente, non può superare il cinquanta per cento del costo complessivo dei relativi lavori. Relativamente agli articoli 34, 35 e 36, nell'ambito delle soglie e dei massimali di spesa definiti triennialmente, la commissione consultiva competente per materia definisce ogni anno, per ogni settore, sulla base del numero delle domande pervenute, delle entità delle stesse e dei fondi disponibili la percentuale massima di contributo assegnabile, in relazione ai costi ammissibili. La commissione consultiva di cui al periodo precedente esprime il proprio parere sulla congruità dei costi e sulla pertinenza dell'oggetto delle domande all'elenco attrazioni di cui all'articolo 4 della legge 337/1968 e all'attività svolta da parte dei soggetti richiedenti ai sensi degli articoli 34, 35 e 36.

13. Per la valutazione dei progetti dei settori di promozione e tournée all'estero dell'ambito azioni trasversali, di cui agli articoli 41 e 42 del presente decreto, nonché dei settori di cui agli articoli 34, 35 e 36 dell'ambito circo e spettacolo viaggiante, si rimanda alle specifiche disposizioni riportate nei medesimi articoli.

14. La qualità artistica del progetto, di cui al comma 4, lettera *a)* del presente articolo, viene riconsiderata, per il secondo e terzo anno del triennio, dalla Commissione consultiva competente per materia, sulla base di una valutazione di coerenza tra il programma annuale presentato

dal soggetto richiedente ed il progetto triennale. Qualora ciò determini un punteggio relativo alla qualità artistica inferiore alla soglia minima stabilita nel comma 5 del presente articolo, la domanda, relativamente all'anno per il quale la verifica abbia tale esito, è respinta. Il rigetto della domanda per carenza della qualità artistica, ove avvenga con riguardo al secondo anno del triennio, comporta, oltre all'impossibilità di ottenere il contributo per il secondo anno del triennio, altresì l'inammissibilità della presentazione del programma annuale con riferimento al terzo anno del triennio; ove avvenga con riguardo al terzo anno del triennio, il suddetto rigetto comporta l'impossibilità di ottenere il contributo per il terzo anno del triennio.

15. La qualità indicizzata e la dimensione quantitativa, di cui al comma 4, lettere *b)* e *c)*, del presente articolo, vengono calcolate, per il secondo e il terzo anno del triennio, dall'Amministrazione, una volta ricevuto, rispettivamente, il programma annuale per il secondo e terzo anno del progetto, mediante inserimento dei dati relativi agli indicatori previsti, rispettivamente, negli Allegati C e D, e secondo il metodo di calcolo di cui agli allegati medesimi.

Art. 6.

Erogazione del contributo

1. Su domanda dell'interessato, l'amministrazione può erogare una anticipazione fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'ultimo contributo ottenuto, a condizione che sia stata regolarmente presentata, ai sensi del comma 3 del presente articolo, la documentazione relativa all'ultimo sostegno finanziario. I destinatari dell'anticipazione di cui al presente comma non possono riceverne ulteriori per il medesimo anno di progetto da parte dell'Amministrazione.

2. Per le «prime istanze», come definite nell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, la misura massima dell'anticipazione concedibile per il primo anno è pari al cinquanta per cento, e la stessa potrà essere erogata solo dietro presentazione di idonea fidejussione.


3. Ai fini della determinazione del contributo erogabile a saldo, i soggetti beneficiari presentano annualmente una relazione consuntiva, redatta su appositi modelli online predisposti dall'amministrazione, nella quale sono riportati:

a) il bilancio di progetto relativo all'attività svolta, recante i dati economico-finanziari, imputati con pertinenza alle attività sovvenzionate dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto;

b) una dettagliata relazione artistica relativa all'attività svolta, contenente i riferimenti anche al progetto artistico dell'anno e al monitoraggio e alla valutazione degli obiettivi intermedi o finali, comprensiva di dichiarazione di aver rispettato i requisiti minimi di accesso per singolo settore previsti nei Capi del presente decreto;

c) i valori registrati a consuntivo dagli indicatori della dimensione quantitativa e della qualità indicizzata;

d) per gli acquisti delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, per i danni conseguenti ad evento fortuito, e per la strutturazione di aree attrezzate, gli ulteriori elementi previsti, rispettivamente, negli articoli 34, 35 e 36 del presente decreto.



Il contributo erogabile a saldo può essere soggetto a variazioni in diminuzione, rispetto all'entità stabilita in sede di assegnazione, in base alle verifiche e controlli di cui all'articolo 7 del presente decreto.

4. Il soggetto interessato deve inviare all'amministrazione, in via telematica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente decreto, a pena delle conseguenze previste nell'articolo 8 del presente decreto:

a) entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attività, la documentazione di cui al comma 3, lettere b) e c), del presente articolo;

b) entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attività, la documentazione di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo; nel caso in cui il soggetto medesimo sia tenuto alla redazione di un bilancio ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile, tale documentazione deve essere inviata entro e non oltre il 30 aprile;

c) la documentazione prevista agli articoli 34, 35 e 36 del presente decreto, secondo i termini perentori stabiliti ai medesimi articoli, ove il soggetto abbia ottenuto il contributo ai sensi delle medesime disposizioni.

Fino alla completa adozione del sistema di certificazione della firma digitale, a salvaguardia dell'autenticità della documentazione trasmessa, una copia integrale è presentata anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il mancato invio della documentazione cartacea entro dieci giorni dalla chiusura del sistema on-line determina la inammissibilità al finanziamento annuale e la restituzione di quanto erogato a titolo di anticipazione ai sensi del presente articolo.

5. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando la qualità indicizzata registra un decremento superiore al dieci per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione. Per riduzione della qualità indicizzata si intende la diminuzione dei valori dei relativi indicatori, calcolando la media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma annuale presentato a preventivo e quanto rendicontato nella documentazione di cui al precedente comma 3, sulla base di quanto disposto al punto 3 dell'Allegato C del presente decreto. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero. Qualora la media aritmetica di cui al secondo periodo sia superiore al dieci per cento, la parte di contributo annuale derivante dallo specifico punteggio della qualità indicizzata viene ridotta per un valore percentuale corrispondente alla eccedenza del predetto valore rispetto alla soglia del dieci per cento.

6. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando la dimensione quantitativa registra, a consuntivo, un decremento superiore al dieci per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione. Per riduzione della dimensione quantitativa si intende la diminuzione dei valori dei relativi indicatori, calcolando la media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma annuale presentato

a preventivo e quanto rendicontato nella documentazione di cui al precedente comma 3, sulla base di quanto disposto al punto 3 dall'Allegato D del presente decreto. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero. Qualora la media aritmetica di cui al secondo periodo sia superiore al dieci per cento, la parte di contributo annuale derivante dallo specifico punteggio della dimensione quantitativa viene ridotta per un valore percentuale corrispondente alla eccedenza del predetto valore rispetto alla soglia del dieci per cento. Nel caso in cui la predetta media aritmetica sia superiore al cinquanta per cento, il contributo già concesso viene revocato e il relativo progetto artistico non può riceverne per i restanti anni del triennio. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, quanto rendicontato dall'organismo, mediante l'utilizzo della documentazione di cui al precedente comma 3, alla fine del primo anno del triennio di riferimento costituisce la base di calcolo per la determinazione del punteggio relativo alla dimensione quantitativa nel secondo anno ai sensi dell'articolo 5 e come descritto nell'Allegato D, rappresentando altresì la base di partenza per la determinazione della variazione dei dati a consuntivo della seconda annualità. A sua volta, quanto rendicontato dall'organismo nel secondo anno del triennio di riferimento costituisce la base di calcolo per la determinazione del punteggio relativo alla dimensione quantitativa nel terzo anno ai sensi dell'articolo 5 e come descritto nell'Allegato D, rappresentando altresì la base di partenza per la determinazione della variazione dei dati a consuntivo della terza annualità.


7. Per gli enti pubblici, la delibera di assunzione della spesa deve essere presentata a corredo della documentazione a consuntivo.

8. Non sono ammessi subentri nella titolarità del contributo in conseguenza di una cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del soggetto richiedente, oltre quanto disposto dall'articolo 35 della legge 14 agosto 1967, n. 800. L'intervenuta cessione comporta la revoca del contributo annuale assegnato con recupero delle somme eventualmente versate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del presente decreto.

9. Ai fini della liquidazione del saldo il soggetto è tenuto a presentare, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello per il quale si è ottenuto il contributo, una autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili come definiti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, nella misura non inferiore alla somma assegnata come contributo a valere sul fondo nell'esercizio di riferimento. Tali costi dovranno includere tutti i compensi e gli oneri al personale artistico e tecnico scritturato e i compensi ai gruppi di artisti scritturati e delle formazioni artistiche e/o delle compagnie artistiche ospitate.

Art. 7. Verifiche e controlli

1. L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità degli atti riguardanti l'attività sovvenzionata, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni in ma-



teria di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n.112/2013 e, nei casi in cui trovano specifica applicazione, le disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.

2. In sede di presentazione della relazione consuntiva di cui all'articolo 6, comma 3, l'Amministrazione, acquisita la relazione artistica di cui al medesimo comma 3, lettera b), nel caso riscontri differenze nel programma artistico svolto rispetto a quello indicato in sede preventiva, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo per le variazioni presentate in corso d'anno, sottopone le variazioni del programma artistico alla Commissione consultiva competente per il riesame del punteggio da attribuire alla qualità artistica, con conseguente decurtazione del contributo deliberato nel caso in cui vengano accertate differenze significative che determinino una diminuzione del medesimo punteggio di qualità. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia di cui all'articolo 5, comma 3, del presente decreto, il contributo già concesso viene revocato e il relativo progetto artistico non può riceverne per i restanti anni del triennio.

3. La variazione sostanziale di elementi artistici presenti nel progetto triennale o nei relativi programmi annuali va previamente comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a sottoporle alla Commissione consultiva competente ai fini della conferma o della variazione del contributo, ivi compresa la revoca qualora esse siano tali da comportare la riduzione del relativo punteggio sotto la soglia minima prevista dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo.

4. Qualora il bilancio di progetto a consuntivo presenti un deficit superiore rispetto al contributo assegnato, il soggetto richiedente deve comunicare le modalità con cui intende ripianare la differenza fra il predetto deficit ed il contributo statale annuale concesso.

5. Per ciascun triennio, l'Amministrazione svolge attività di misurazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei progetti sostenuti, anche al fine di acquisire e fornire alle Commissioni consultive competenti per materia informazioni utili alla valutazione dei progetti, di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, per il triennio successivo. Con decreto del Direttore generale possono essere determinate modalità e criteri per l'applicazione di quanto previsto nel periodo precedente.

Art. 8.

Decadenza, revoca e rinuncia

1. È disposta, con provvedimento del Direttore generale, la decadenza dal contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nel caso in cui la documentazione di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto, non sia presentata, in via telematica, entro il termine previsto dal comma 4 del medesimo articolo, ovvero contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta dal presente decreto.

2. È disposta, con provvedimento del Direttore generale, la revoca del contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nei seguenti casi:

a) qualora sia accertato il mancato rispetto a consuntivo dei requisiti minimi di attività e delle altre condizioni previste per i singoli settori nei capi da II a VI del presente decreto;

b) per i casi previsti dall'articolo 6, commi 6 e 8, e dall'articolo 7, commi 2 e 3, del presente decreto.

3. La decadenza e la revoca hanno efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente restanti. La decadenza e la revoca disposte con riferimento alla seconda e terza annualità del progetto non comportano la restituzione dei contributi assegnati per le annualità precedenti.

4. La rinuncia al contributo annuale assegnato comporta la restituzione da parte del soggetto interessato di quanto già ricevuto per la medesima annualità e ha efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente restanti. La rinuncia effettuata con riferimento alla seconda e terza annualità del progetto non comporta la restituzione dei contributi assegnati per le annualità precedenti.

Capo II

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ TEATRALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9.

Attività ammesse a contributo

1. Ai fini del presente decreto e dei relativi sostegni finanziari:

a) le attività teatrali considerate sono quelle relative alla produzione in Italia ed all'estero e alla programmazione, di cui ai titoli, rispettivamente, II e III del presente Capo;

b) sono prese in considerazione le recite per le quali sia corrisposto un compenso a percentuale sugli incassi e quelle per le quali sia corrisposto un compenso fisso;

c) sono riconosciute le coproduzioni effettuate fra non più di quattro organismi, per ognuno dei quali deve risultare chiaramente dall'accordo il rispettivo periodo di gestione della coproduzione e dell'attribuzione dei relativi borderò tra i coproduttori.

TITOLO II PRODUZIONE


Sezione I

Teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale

Art. 10.

Teatri nazionali

1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, sono definiti teatri nazionali gli organismi che svolgano attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale, considerata, altresì, la loro tradizione e storicità.



2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che effettui complessivamente nell'anno un minimo di duecentoquaranta giornate recitative di produzione e di quindicimila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, a condizione che:

a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al cento per cento del contributo statale, e tali da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale;

b) gestisca direttamente in esclusiva, per l'attività di cui al presente Capo, una o più sale, nella regione in cui ha sede legale, per un totale di almeno mille posti, con una sala di almeno cinquecento posti;

c) almeno il quaranta per cento del personale artistico coincida con quello dell'annualità precedente;

d) almeno il cinquanta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato;

e) ogni anno vengano prodotti almeno due spettacoli di autori viventi, di cui almeno uno di nazionalità italiana;

f) ogni anno vengano prodotti o ospitati un minimo di due spettacoli di ricerca;

g) almeno il settanta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera b) del presente comma; almeno la metà di tali giornate recitative deve essere rappresentata nelle sale e negli spazi situati nel comune in cui ha la sede legale il soggetto richiedente; al massimo il venti per cento delle giornate recitative in sede può essere costituito da giornate in cui si svolgono soltanto matinée per le scuole;

h) non più del trenta per cento del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza, con esclusione delle recite all'estero;

i) le recite in coproduzione non superino il quaranta per cento delle recite programmate; il presente limite non si applica per le coproduzioni con soggetti stranieri.

Art. 11.

Teatri di rilevante interesse culturale

1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, sono definiti teatri di rilevante interesse culturale gli organismi che svolgano attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza.

2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che effettui complessivamente nell'anno un minimo di centosessanta giornate recitative di produzione e di seimila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, a condizione che:

a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al quaranta per cento del contributo statale;

b) gestisca direttamente in esclusiva, per l'attività di cui al presente Capo, una o più sale, nella regione in cui ha sede legale, per un totale di almeno quattrocento posti, con una sala di almeno duecento posti;

c) almeno il quaranta per cento del personale artistico coincida con quello dell'annualità precedente;

d) almeno il trenta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato;

e) ogni anno venga prodotto almeno uno spettacolo di autore vivente;

f) ogni anno venga prodotto o ospitato uno spettacolo di ricerca;

g) almeno il quaranta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera b) del presente comma; al massimo il venti per cento di tali giornate recitative può essere costituito da matinée per le scuole; tale soglia non si applica ai teatri che svolgono prevalentemente attività di teatro per ragazzi;

h) non più del cinquanta per cento del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza, con esclusione delle recite all'estero;

i) le recite in coproduzione non superino il cinquanta per cento delle recite programmate; il presente limite non si applica per le coproduzioni con soggetti internazionali.

3. Con riguardo ai teatri di minoranze linguistiche, gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici o privati devono impegnarsi a contribuire alle spese del teatro in misura almeno pari al contributo statale. Per detti teatri, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, i minimi di cui al medesimo comma sono ridotti, rispettivamente, a cento giornate recitative e a quattromila giornate lavorative, come definite all'Allegato D. La condizione di cui al comma 2, lettera b) si intende soddisfatta anche in caso di gestione condivisa con soggetti di minoranze linguistiche diverse da quella italiana. Per i teatri di cui al presente comma, al fine del raggiungimento dei limiti minimi previsti, si tiene conto anche delle rappresentazioni coprodotte od ospitate presso i teatri degli Stati ove la lingua della minoranza è lingua ufficiale.

4. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 2 del presente articolo, l'Amministrazione richiede alla regione di appartenenza un parere sulle domande presentate da soggetti aventi sede legale nella regione medesima. Il parere deve riferirsi, in particolare, alla continuità dell'attività del soggetto nel territorio regionale ed alla funzione da esso svolta nel sistema teatrale regionale. Il parere è trasmesso dalla regione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta dell'Amministrazione, trascorsi i quali si ritiene non espresso.



Art. 12.

Disposizioni comuni ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale

1. I teatri nazionali e di rilevante interesse culturale di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto adeguano i propri statuti, entro e non oltre sessanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Amministrazione.

2. Con riferimento ai teatri nazionali, l'adeguamento di cui al comma 1 tiene conto dei seguenti criteri:

a) la durata degli organi statutari non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque, e gli stessi possono essere confermati per non più di una volta; tali criteri sono valevoli, altresì, per l'incarico e la conferma del direttore/direttrice del teatro;

b) il direttore/direttrice del teatro può effettuare presso le sale direttamente gestite una sola nuova prestazione artistica all'anno come nuova produzione o coproduzione e in aggiunta una sola prestazione artistica come ripresa prodotta o coprodotta e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati ai sensi del presente decreto nel campo del teatro. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournée presso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione;

c) uno dei componenti del Consiglio di amministrazione del teatro e il presidente del Collegio dei revisori sono designati dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo;

d) la composizione del Consiglio di amministrazione del teatro deve tener conto delle disposizioni in materia di parità accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.

3. Con riferimento ai teatri di rilevante interesse culturale, l'adeguamento di cui al comma 1 tiene conto di quanto stabilito dal comma 2, lettera b), lettera c), limitatamente alla designazione del presidente del Collegio dei revisori, ove previsto, e lettera d) del presente articolo.

Sezione II

Imprese e centri di produzione teatrale

Art. 13.

Imprese di produzione teatrale

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle imprese di produzione teatrale, commedia musicale e operetta che effettuino nell'anno un minimo di milletrecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e un minimo di centodieci giornate recitative. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a novecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a ottanta giornate recitative per le «prime istanze», come definite nell'articolo 3, comma 7, per il primo anno del triennio. Tali minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio, rispettivamente, a mille giornate lavorative e a novanta giornate recitative e per il terzo anno del triennio, rispettivamente, a milleduecento giornate lavorative e a cento giornate recitative.


2. I minimi, richiesti dal comma 1 del presente articolo, sono pari, rispettivamente, a quattrocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e quaranta giornate recitative per le imprese o gli organismi nelle quali ricorrono i requisiti di cui all'articolo 3 comma 8.

3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù che effettuino nell'anno un minimo di mille giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e novanta giornate recitative, di cui al massimo venti di laboratorio. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a settecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a settanta giornate recitative, di cui al massimo venti di laboratorio, per «prime istanze», come definite nell'articolo 3, comma 7, esclusivamente per il primo anno del triennio. Tali minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio, rispettivamente, a ottocento giornate lavorative e a ottanta giornate recitative e per il terzo anno del triennio, rispettivamente, a novecento giornate lavorative e a novanta giornate recitative. Il riconoscimento di impresa di produzione di teatro di innovazione ai sensi del presente comma sarà comunque oggetto di specifica valutazione da parte della commissione.

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle imprese che svolgono una attività continuativa di produzione di teatro di figura e di immagine di significativo rilievo che effettuino un minimo di seicento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e sessanta giornate recitative di spettacoli dedicati prevalentemente al repertorio italiano ed innovativo, trenta delle quali possono essere attestate, per la specificità dell'attività svolta, anche con documentazione diversa dai borderò, integrata da attività di promozione, ricerca, conservazione e trasmissione della tradizione, rassegne e festival. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a trecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a venticinque giornate recitative per «prime istanze», come definite nell'articolo 3, comma 7, esclusivamente per il primo anno del triennio. Tali minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio, rispettivamente, a quattrocento giornate lavorative e a quaranta giornate recitative e per il terzo anno del triennio, rispettivamente, a cinquecento giornate lavorative e a cinquanta giornate recitative.

5. L'attività recitativa svolta all'estero è riconosciuta entro il limite del quaranta per cento dell'attività programmata. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.

6. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti che svolgono attività di teatro di strada di significativo rilievo, e che effettuino nell'anno un minimo di quattrocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e quaranta giornate recitative, attestate da dichiarazioni rilasciate da una pubblica autorità. Sono richiesti identici minimi anche per le «prime istanze» per ciascun anno del triennio.



Art. 14.

Centri di produzione teatrale

1. Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio di sale per un totale di almeno trecento posti, con una sala di almeno duecento posti, ubicate nel comune o nell'area metropolitana in cui l'organismo ha sede legale o nelle aree provinciali confinanti, della regione di appartenenza, gestite direttamente in esclusiva e munite delle prescritte autorizzazioni.

2. Fermo restando quanto definito al comma 1, è concesso un contributo a centri di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù. Il riconoscimento di centri di produzione di teatro di innovazione e teatro per l'infanzia e la gioventù ai sensi del presente comma sarà comunque oggetto di specifica valutazione da parte della commissione.

3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai centri di produzione di cui al comma 1 e 2 subordinato ai seguenti requisiti:

a) effettuazione nell'anno di un minimo di tremila-cinquecento giornate lavorative complessive, come definite all'Allegato D;

b) effettuazione di un minimo di centoventi giornate recitative di produzione e di un minimo di centoventi giornate recitative di programmazione, delle quali al massimo il venti per cento con riferimento a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento con riferimento a rappresentazioni di musica. In caso di attività svolta in più sale, ciascuno spazio dovrà effettuare almeno venti giornate recitative di programmazione;

c) capacità di reperire risorse da enti territoriali, enti pubblici, nonché da soggetti privati.

4. Almeno sessanta giornate recitative di programmazione devono essere riservate a soggetti diversi dal richiedente il contributo.

5. L'attività recitativa svolta all'estero è riconosciuta entro il limite del quaranta per cento dell'attività programmata. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni ovvero gli spettacoli compiuti certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE

Art. 15.

Circuiti regionali

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a circuiti regionali che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in idonee sale teatrali di cui l'organismo ha la disponibilità, nel territorio della regione di appartenenza, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Può essere svolta attività, in aggiunta a quella effettuata nel territorio della regione in cui il circuito ha la sede,

anche in una regione confinante che sia priva di un analogo organismo. Può essere finanziato un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma 3.

2. L'ammissione al contributo è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione nell'anno di un minimo di centosessanta giornate recitative effettuate da organismi di riconosciuta professionalità e qualità artistica, per almeno l'ottanta per cento di nazionalità italiana, operanti nei settori di cui al presente decreto, articolate su almeno dodici piazze distribuite in modo da garantire una equa distribuzione sul territorio regionale, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;

c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.

Art. 16.

Organismi di programmazione

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a organismi di programmazione, gestori di una sala teatrale munita delle prescritte autorizzazioni, in presenza dei seguenti requisiti:

a) effettuazione di un minimo di duemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e programmazione di almeno centoquaranta giornate recitative, delle quali al massimo il venti per cento relative a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento relative a rappresentazioni di musica, per attività di esercizio teatrale continuativa;

b) per i teatri che hanno sede legale in comuni con numero di abitanti inferiore a cinquecentomila, effettuazione di un minimo di milleduecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e programmazione di almeno cento giornate recitative, delle quali al massimo il venti per cento relative a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento relative a rappresentazioni di musica, per attività di esercizio teatrale stagionale.

Art. 17.

Festival

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, alla integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale identificato e limitato.

2. Il contributo è subordinato ai seguenti requisiti:

a) sovvenzione di uno o più enti pubblici;



b) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito teatro, rispetto ad altri festival sovvenzionati;

c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;

d) programmazione di almeno dodici recite sia di ospitalità, sia di produzione, sia di coproduzione, con la partecipazione di un minimo di cinque compagnie;

e) programmazione di almeno uno spettacolo in prima nazionale;

f) prevalenza di compagnie italiane.

3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti che organizzino manifestazioni, rassegne e festival di teatro di strada, che rispettino i requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.

Capo III

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ MUSICALI

TITOLO I PRODUZIONE

Art. 18.

Teatri di tradizione

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai teatri di tradizione, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che effettuino complessivamente nell'anno un minimo di duemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, comprese quelle di complessi terzi, comunque utilizzati. I predetti teatri devono impiegare non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma annuale, per le quali è consentito un numero inferiore, nonché impiegare artisti lirici di nazionalità italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.

2. Per l'ammissione al contributo, i teatri di cui al comma 1 devono effettuare attività di produzione e ospitalità di opere liriche, con un minimo di otto recite, articolate su tre spettacoli, svolti in presenza di un pubblico in possesso di regolare titolo di ingresso acquistato. A tal fine, sono considerate, altresì, anche le opere da camera e le operette con musica dal vivo. I teatri di cui al comma 1 possono, inoltre, organizzare concerti, musical e spettacoli di danza, questi ultimi anche con musica su supporto registrato. La produzione e l'ospitalità di opere liriche, anche da camera, e/o operette con musica dal vivo dovrà rappresentare almeno il sessanta per cento del programma. I teatri devono, altresì, registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale. In fase di monitoraggio a consuntivo, nel caso di mancato raggiungimento del predetto minimo di contribuzione da parte di enti territoriali o di altri enti pubblici, il contributo assegnato a valere sul Fondo sarà proporzionalmente ridotto. Di conseguen-

za nel secondo o terzo anno del triennio il progetto verrà valutato nell'ambito del settore attività liriche ordinarie, anche con la costituzione, laddove necessario, di un apposito sottoinsieme.

Art. 19.

Istituzioni concertistico-orchestrale

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle istituzioni concertistico - orchestrale, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che effettuino complessivamente nell'anno almeno cinquemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che abbiano un organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente con contratti a tempo indeterminato o determinato nell'organico medesimo, con riferimento alle giornate lavorative, e impieghino almeno trentacinque elementi per non meno del sessanta per cento del programma annuale presentato.


2. Per l'ammissione al contributo, le istituzioni di cui al comma 1 devono effettuare produzione musicale propria, svolgendo almeno cinquantacinque concerti in minimo cinque mesi di attività. I concerti svolti presso altri organismi ospitanti, nonché all'estero, possono essere ammessi per non più del quaranta per cento del totale dei concerti programmati. Nel caso di concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attività può essere comprovata dalle istituzioni mediante presentazione di copia del documento rilasciato dalla SIAE e di una dichiarazione del legale rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le istituzioni possono, inoltre, effettuare attività di ospitalità in misura non superiore al dieci per cento dell'attività dichiarata, e devono, altresì, registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale. In fase di monitoraggio a consuntivo, nel caso di mancato raggiungimento del predetto minimo di contribuzione da parte di enti territoriali o di altri enti pubblici, il contributo assegnato a valere sul fondo sarà proporzionalmente ridotto. Di conseguenza, nel secondo o terzo anno del triennio, il progetto verrà valutato nell'ambito del settore dei complessi strumentali, anche con la costituzione, laddove necessario, di un apposito sottoinsieme. Per le istituzioni concertistico-orchestrale le manifestazioni a titolo gratuito di cui all'articolo 3, comma 10, del presente decreto non possono superare complessivamente il venti per cento dell'attività programmata.

Art. 20.

Attività liriche ordinarie

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismi che organizzano manifestazioni liriche di cui all'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle società cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco, di cui all'articolo 42 della citata legge n. 800



del 1967, ovvero da istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) il programma di attività preveda, nell'anno, almeno due spettacoli e quattro recite in presenza di un pubblico in possesso di regolare titolo di ingresso acquistato, con un proporzionato numero di prove, per almeno ottocento giornate lavorative, comprese quelli di complessi terzi, e sia realizzato in teatri adeguati o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali;

c) siano impiegati non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma annuale, per le quali è consentito un numero inferiore;

d) siano impiegati artisti lirici di nazionalità italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.

Art. 21.

Complessi strumentali e complessi strumentali giovanili

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai complessi strumentali o corali, anche di musica popolare contemporanea di qualità, che, nell'anno, effettuino almeno cinquecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e svolgano almeno venti concerti con proprio organico orchestrale o corale, con facoltà di realizzare il trenta per cento dei concerti all'estero sul totale di quelli programmati.

2. Nel caso di complessi giovanili, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, i minimi richiesti nel comma 1 del presente articolo sono pari, rispettivamente, a duecentocinquanta giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e dieci concerti con proprio organico orchestrale o corale, con facoltà di realizzare il venti per cento dei concerti all'estero.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE

Art. 22.

Circuiti regionali

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismi senza scopo di lucro che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono, in idonei spazi, attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, anche di musica popolare contemporanea di qualità, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attività anche in una regione confinante con quella in

cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Può essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma 3.

2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione di un minimo di cento recite o concerti, relative ai settori di attività cui al presente Capo, rispondenti a chiari requisiti di professionalità e di qualità artistica. La programmazione complessiva deve essere effettuata per almeno l'ottanta per cento da organismi di nazionalità italiana e/o di Paesi UE. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di dodici piazze, un'equa distribuzione sul territorio regionale e la presenza complessiva di almeno sei diversi organismi ospitati; le rappresentazioni devono essere effettuate in idonei spazi, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;

c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.

Art. 23.

Programmazione di attività concertistiche e corali

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alla programmazione di attività concertistiche e corali di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, agli organismi che organizzino in Italia, nell'anno, almeno quindici concerti.


2. Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non più del dieci per cento della attività programmata.

3. Al fine del calcolo dei punteggi in merito alla dimensione quantitativa, alla voce artista o formazione si deve indicare, al momento della compilazione, l'artista o la formazione comunque composta - indipendentemente dal numero di concerti effettuati - nell'ambito della programmazione annuale dell'organismo istante. Ciascun artista o formazione è considerata una sola volta al fine del calcolo del relativo punteggio quantitativo, ad eccezione del caso in cui la formazione preveda al suo interno componenti artistiche differenti.

Art. 24.

Festival

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai festival di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, di particolare rilievo nazionale e internazionale, che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale, alla integrazione della musica con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale, anche con riguardo alla musica popolare contemporanea di qualità. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di



spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti, nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale identificato e limitato.

2. Il contributo è subordinato ai seguenti requisiti:

- a) sostegno di uno o più enti pubblici;
- b) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito musica, rispetto ad altri festival sovvenzionati;
- c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
- d) programmazione di almeno quindici recite o concerti, per un minimo di cinque spettacoli;
- e) prevalenza di esecutori di nazionalità italiana o di Paesi UE.

3. Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non più del dieci per cento della attività programmata e spettacoli teatrali per non più del cinque per cento dell'attività programmata.

4. Le istanze presentate dai festival musicali e operistici italiani riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio - all'inizio del triennio di riferimento e per tutta la durata del medesimo - possono essere valutate a parte nell'ambito di un ulteriore settore.

Capo IV

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI DANZA

TITOLO I PRODUZIONE

Art. 25.

Organismi di produzione della danza

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismi di produzione della danza che effettuino complessivamente, nell'anno, un minimo di quarantacinque rappresentazioni e di seicentocinquanta giornate lavorative, come definite all'Allegato D, in non meno di tre regioni oltre quella in cui l'organismo stesso ha sede legale. Tali minimi sono ridotti per le «prime istanze», come definite nell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, per il primo anno del triennio, rispettivamente a venticinque rappresentazioni e a trecentocinquanta giornate lavorative, come definite all'Allegato D, in almeno una regione oltre quella in cui l'organismo ha sede legale. Tali minimi sono aumentati, rispettivamente, per il secondo anno del triennio a trenta rappresentazioni e a quattrocento giornate lavorative e per il terzo anno del triennio a trentacinque rappresentazioni e a quattrocentocinquanta giornate lavorative, da realizzarsi in almeno due regioni oltre quella in cui l'organismo ha sede legale.

Sono prese in considerazione anche più recite effettuate nella stessa giornata. Sono considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attività svolta, le rappresen-

tazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da regioni o enti locali, retribuite in maniera certificata e munite di attestazione SIAE.

2. I minimi richiesti nel comma 1 del presente articolo sono pari, rispettivamente, a venti rappresentazioni e duecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, nel caso in cui il soggetto richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8 del presente decreto.

3. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attività, sono riconosciute le rappresentazioni svolte all'estero entro il limite del quaranta per cento del totale dell'attività svolta. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.

Art. 26.

Centri di produzione della danza


1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo ai centri di produzione della danza che svolgono attività di produzione e di ospitalità presso almeno una sala di minimo novantanove posti gestita direttamente in esclusiva, con riferimento alle attività di danza, e munita delle prescritte autorizzazioni, che, nell'anno:

- a) effettuino un minimo di ottocento giornate lavorative complessive, come definite all'Allegato D;
- b) effettuino un minimo di quaranta rappresentazioni prodotte in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, incluse le coproduzioni come prese in considerazione ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del presente decreto;
- c) ospitino un minimo di trenta rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi dal richiedente.

Il venti per cento del totale delle rappresentazioni ospitate, così come definite alla lettera c) del presente articolo, può essere effettuato anche presso altre sale dotate di agibilità, in collaborazione con altri organismi del territorio comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti.

2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1, sono prese in considerazione anche più rappresentazioni effettuate nella stessa giornata. Esclusivamente con riferimento alle rappresentazioni prodotte, sono considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attività svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da regioni o enti locali e retribuite in maniera certificata e munite di idonea attestazione.

3. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attività, sono riconosciute le rappresentazioni prodotte svolte all'estero entro il limite del quaranta per cento del totale dell'attività svolta. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.



TITOLO II
PROGRAMMAZIONE

Art. 27.
Circuiti regionali

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo agli organismiche, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in idonee sale teatrali di cui l'organismo ha la disponibilità, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attività anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Può essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma 3.

2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione di un minimo di cinquanta rappresentazioni, relative ai settori di attività di cui al presente Capo, rispondenti a chiari requisiti di professionalità e di qualità artistica. La programmazione complessiva deve essere effettuata per almeno l'ottanta per cento da organismi di nazionalità italiana. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di dodici piazze, un'equa distribuzione sul territorio regionale e la presenza complessiva di almeno sei diversi organismi di produzione; le rappresentazioni devono essere effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;

c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.

Art. 28.
Organismi di programmazione

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a organismi di programmazione gestori di almeno una sala con minimo duecento posti, in possesso delle prescritte autorizzazioni, che effettuino un minimo di ottocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che ospitino almeno novanta rappresentazioni integralmente riservate alla danza da parte di organismi professionali prevalentemente italiani.

Art. 29.
Festival e rassegne

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival e rassegne di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura della

danza e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale che preveda non meno di dodici rappresentazioni, con un minimo di cinque compagnie ospitate.

2. Il contributo, di cui al comma 1, del presente articolo, è subordinato ai seguenti requisiti:

a) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito danza, rispetto ad altri festival e rassegne sovvenzionate;

b) sostegno di uno o più enti pubblici;

c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;

d) per i festival, una durata non superiore ai sessanta giorni e uno spazio territoriale identificato e limitato, con la programmazione di almeno uno spettacolo in prima nazionale;

e) per le rassegne, almeno il cinquanta per cento delle rappresentazioni deve essere effettuato da organismi professionali di produzione italiani.

Capo V

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ CIRCENSI E DI SPETTACOLO
VIAGGIANTE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30.


Imprese di produzione di circo e di circo contemporaneo. Requisiti, denominazioni e insegne. Adempimenti in materia di lavoro e previdenza

1. La denominazione dell'impresa e l'insegna con cui il circo intende operare nel triennio devono essere esattamente indicate nella domanda. Eventuali variazioni applicate nelle diverse piazze durante la singola annualità devono essere indicate nel programma annuale. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati nelle insegne e nella comunicazione fornendo il titolo di legittimazione all'utilizzo della denominazione e/o dell'insegna che si intende impiegare nell'esercizio dell'attività circense.

2. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e g), è condizione necessaria e preventiva, al fine dell'ammissione ai contributi di cui al presente Capo, l'iscrizione alla gestione separata INPS degli organismi, laddove costituiti in forma di ditta individuale o di ditta a conduzione familiare.

3. A pena di inammissibilità, la domanda di contributo, oltre a quanto già indicato per tutti gli ambiti all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, ai sensi della lettera i) del comma medesimo, deve essere corredata da:

a) progetto artistico, preventivo finanziario, e programma di attività redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione nei termini di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto;



b) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate;

c) dichiarazione relativa al personale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c) e comma 2 e comma 3 del medesimo articolo;

d) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da parte del rappresentante legale e, ove presenti, del titolare della direzione artistica e/o organizzativa, di non aver riportato condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione prevista dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e seguenti modifiche o da altre disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione ed utilizzo degli animali;

e) L'eventuale riabilitazione, a seguito di condanna di cui alla lettera d), dovrà essere attestata da sentenza anteriore alla data di presentazione della domanda.

4. Qualora l'impresa di produzione di circo decida di non utilizzare uno o più animali precedentemente presenti nelle attività di spettacolo, la domanda dovrà essere corredata da idonea certificazione degli enti competenti in materia di tutela ambientale relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate.

5. Il riconoscimento di impresa di produzione di circo contemporaneo e di innovazione è oggetto di specifica valutazione da parte della commissione consultiva competente.

TITOLO II ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E PROGRAMMAZIONE

Art. 31.

Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo alle imprese di produzione di circo che operano sotto uno o più tendoni di cui hanno la disponibilità, a condizione che:

a) siano in possesso della licenza di esercizio dell'attività circense di cui all'articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, d'ora in avanti T.U.L.P.S. Tale requisito è necessario anche per le imprese familiari, in caso di successione al titolare del circo mortis causa o per collocamento a riposo dello stesso titolare che ne abbia maturato i requisiti. Non sono ammessi subentri nella titolarità del contributo in conseguenza di una cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del soggetto richiedente;

b) svolgano, per ogni annualità del triennio per il quale è richiesto il contributo, almeno centocinquanta rappresentazioni. Ai fini del raggiungimento della soglia minima di cui al periodo precedente, possono essere prese in considerazione fino a cinquanta rappresentazioni effet-

tuate all'estero, attestate da dichiarazioni di rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorità locali, o da idonei contratti e da regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero. Per le «prime istanze», come definite all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, per il primo anno del triennio è richiesto un minimo di novanta rappresentazioni in Italia, rispettivamente aumentati per il secondo anno del triennio a un minimo di cento e per il terzo anno del triennio a un minimo di centoventi. La soglia di cui al periodo precedente può essere raggiunta con un massimo di trenta rappresentazioni per il primo anno e di quaranta rappresentazioni per il secondo e per il terzo anno effettuate all'estero, attestate con dichiarazioni delle rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorità locali, o da idonei contratti e regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero;

c) si avvalgano, nel corso di ciascun anno, di almeno di otto unità tra artisti, tecnici, addetti, ridotti a cinque per le «prime istanze». Per unità si intendono tutti coloro che svolgono per l'impresa un'attività, attestata dai versamenti INPS gestione ex ENPALS per ogni anno del triennio di attività, come definito all'articolo 3, comma 2, lettera g) del presente decreto. In caso di ditta a conduzione familiare o a carattere individuale, il titolare provvede a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il numero complessivo delle unità e a fornire attestazioni dell'istituto di previdenza da cui si evinca il numero degli iscritti e l'entità dei contributi versati alla gestione separata INPS.

2. Il numero minimo di rappresentazioni per ogni anno del triennio è ridotto a sessanta, con ammissibilità di un massimo di venti rappresentazioni annuali all'estero, nei casi in cui il soggetto richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, del presente decreto, e il numero minimo di unità di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, è ridotto a cinque.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione riconosciute ai sensi dell'articolo 30, comma 5, che operino senza l'utilizzo di tendoni, presso spazi teatrali dotati di agibilità, che si avvalgano di almeno cinque unità tra artisti, tecnici, come definito all'art. 3, comma 2, lettera g) del presente decreto, ed effettuino, per ogni annualità del triennio per cui è richiesto il contributo, un minimo di seicento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e novanta rappresentazioni. Per le «prime istanze», come definite all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, per il primo anno del triennio è richiesto un minimo di quattrocentocinquanta giornate lavorative e sessanta rappresentazioni in Italia, per il secondo anno del triennio un minimo di cinquecento giornate lavorative e settanta rappresentazioni, per il terzo anno del triennio un minimo di cinquecentocinquanta giornate lavorative e ottanta rappresentazioni. La soglia di cui al periodo precedente può essere raggiunta con un massimo di trenta rappre-



sentazioni per il primo anno, di quaranta per il secondo e cinquanta per il terzo anno effettuate all'estero, attestate con dichiarazioni delle rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorità locali, o da idonei contratti, e regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero.

4. Per le imprese di cui al comma 3 del presente articolo il numero minimo di rappresentazioni per ogni anno del triennio è ridotto a quattrocentocinquanta giornate lavorative e sessanta rappresentazioni, con ammissibilità di almeno venti rappresentazioni annuali all'estero attestate con dichiarazioni delle rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorità locali, o da idonei contratti, e regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero, nei casi in cui i richiedenti soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, del presente decreto.

5. Qualora l'impresa di circo contemporaneo o di innovazione, riconosciuta ai sensi dell'articolo 30, comma 5, disponga di uno o più tendoni, è tenuta ad adempiere alle condizioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a).

Art. 32.

Festival di circo

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a festival di circo sia a carattere competitivo che non competitivo. Per festival a carattere competitivo si intende una manifestazione con selezioni, serata finale e consegna dei premi, con una giuria composta prevalentemente da personalità di chiara fama nazionale o internazionale nell'ambito del mondo circense e dello spettacolo. I festival non aventi le caratteristiche di cui al periodo precedente sono qualificati, ai fini del presente decreto, non competitivi.

2. La concessione del contributo ad un festival a carattere competitivo è subordinata alle seguenti condizioni:

a) sia prevista la partecipazione in concorso di un minimo di dodici tra artisti singoli e, calcolate unitariamente, formazioni di artisti;

b) si tenga in uno spazio territoriale identificato e limitato e per un periodo di tempo non superiore a sette giorni;

c) considerati gli artisti singoli e, calcolate unitariamente, le formazioni di artisti, almeno il trenta per cento del totale dei partecipanti provenga da una scuola di formazione superiore di circo italiana o straniera.

3. La concessione del contributo ad un festival a carattere non competitivo è subordinata alle seguenti condizioni:

a) consista in un numero di rappresentazioni non inferiore a dodici, e un minimo di cinque tra artisti singoli e formazioni di artisti;

b) si tenga in uno spazio territoriale identificato e limitato e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni;

c) almeno un terzo degli eventi o numeri spettacolari di ogni singola rappresentazione sia presentato da artisti di nazionalità italiana e/o di Paesi UE.

TITOLO III

ACQUISTI DI NUOVE ATTRAZIONI, IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI; DANNI CONSEGUENTI AD EVENTO FORTUITO; STRUTTURAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER ATTIVITÀ CIRCENSI

Art. 33.

Ammissibilità al contributo


1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente titolo, sono prese in considerazione le attività di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. Per l'ammissione al contributo, è previamente necessaria l'iscrizione dell'attrazione oggetto della richiesta di contributo nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, istituito presso l'Amministrazione, e la completa rispondenza alla denominazione e alla descrizione ivi definita.

3. Sono competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e dell'articolo 141, comma 1, lett. d) del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, e successive modificazioni, le Commissioni di vigilanza. L'aggiornamento dell'elenco è effettuato con decreto del Direttore generale, di concerto con il Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, su conforme parere della commissione consultiva competente.

4. L'inserimento di nuove attrazioni nell'elenco di cui al comma 2 è effettuato su presentazione, da parte dei soggetti interessati e di Amministrazioni pubbliche, di domanda con l'indicazione della denominazione dell'attrazione, delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, nonché della categoria nella quale si chiede l'inserimento della stessa attrazione. La domanda deve essere corredata della relazione di un professionista abilitato, di adeguata documentazione fotografica e tecnica, nonché del verbale della commissione di vigilanza competente da cui risulti il parere favorevole sugli aspetti tecnici, di sicurezza e di igiene.

5. Con apposita domanda, può essere richiesta anche la modifica della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni già inserite nell'elenco di cui al comma 2, corredata di relazione contenente i motivi della richiesta, supportati, nel caso di modifiche rilevanti, da documentazione tecnica. In quest'ultimo caso, può essere richiesto il parere favorevole della commissione di vigilanza. La modifica dell'elenco viene



effettuata su conforme parere della commissione consultiva competente.

6. La cancellazione di attrazioni già iscritte nell'elenco di cui al comma 2 è effettuata su richiesta dei soggetti interessati e da Amministrazioni pubbliche, previo conforme parere della commissione consultiva competente.

7. Nessun soggetto può essere ammesso al contributo ai sensi degli articoli 34 e 35 del presente decreto, qualora non dimostri di avere svolto attività a livello professionale per almeno un triennio nell'ambito circhi e spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *d*) e di essere iscritto alla Camera di Commercio territorialmente competente da almeno tre anni.

8. La domanda può essere presentata a partire dall'anno successivo ad almeno un triennio dal rilascio della licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S.

9. Non sono ammesse a contributo domande di esercenti che:

a) non abbiano soddisfatto quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera *o*);

b) siano assegnatari nel triennio di contributi ai sensi del presente decreto;

10. L'ammissibilità e la congruità dei costi dichiarati nella domanda sono oggetto del parere della commissione consultiva competente.

Art. 34.

Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 33 del presente decreto, è concesso un contributo nella misura massima stabilita all'articolo 5, comma 12, del presente decreto ovvero del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali appartenenti all'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337 del 1968, agli esercenti circensi, di spettacolo viaggiante e di motoautoacrobatiche, a condizione che l'acquisto si riferisca esclusivamente ad attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati.

2. Per impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, si intendono quelli che sono parte del patrimonio dell'organismo titolare dell'esercizio di spettacolo viaggiante e sono oggetto di ammortamento, in particolare quelli che costituiscono parte integrante e completa delle attrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 337/1968, che realizzano e connotano la specifica e diretta interazione con il pubblico propria della

attrazione stessa o sono costitutivi di elementi unitari, completi e fondamentali della stessa, di seguito indicati:

a) impianto elettrico completo, costituito almeno da quadro elettrico, linee di distribuzione elettrica e corpi illuminanti;

b) impianto idraulico e/o pneumatico completo, costituito almeno da elettropompa e/o compressore, linee di distribuzione idrauliche e pistoni;

c) plafonatura integrale e/o soffitto dell'intera giostra;

d) pavimentazione integrale dell'intera giostra per autoscontro, minisccontro, baby-car, giostra azionata a motore per bambini;

e) vetture, navicelle, soggetti da giostra.

Per i suindicati acquisti può essere presentata domanda di contributo solo per due tipologie.

Relativamente alle piccole attrazioni a funzionamento semplice, come classificate nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337/1968, sono ammissibili richieste di contributo per non più di otto unità. È altresì condizione di ammissibilità che i suddetti acquisti siano corredati da:

1) certificazione di conformità dei beni sottoscritta da un tecnico abilitato;


2) copia della comunicazione trasmessa al comune competente del libretto dell'attività di cui al decreto ministeriale del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007.

3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso sulla base di apposita domanda, che deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre di ogni annualità a valere sugli acquisti effettuati a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente. Tale domanda deve essere redatta su modello predisposto dall'amministrazione e, a pena di inammissibilità, corredata della seguente documentazione completa:

a) fatture di saldo, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, emesse a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo. In caso di acquisto rateale sono ammesse fatture di acconto emesse nei ventiquattro mesi precedenti la data della presentazione della domanda. Le fatture concernenti l'avvenuto acquisto, da parte degli esercenti circensi o di spettacolo viaggiante, di nuove attrazioni, impianti, attrezzature, macchinari, beni strumentali, devono risultare pagate esclusivamente tramite bonifico bancario, per l'importo corrispondente almeno alla soglia di cui all'articolo 5, comma 12, e al comma 1 del presente articolo, pari al sessanta per cento del costo del bene acquistato al netto dell'IVA;

b) copia dei bonifici bancari delle singole fatture pagate;

c) copia del contratto di acquisto, dal quale risultino le modalità e tempistiche di pagamento;



d) estratto del registro dei beni ammortizzabili, ovvero del registro IVA acquisti, comprovante l'avvenuta annotazione dell'attrazione acquistata;

e) documentazione comprovante l'avvenuta registrazione dell'attrazione oggetto dell'acquisto, e attribuzione del relativo codice identificativo, rilasciato a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo dai comuni competenti, ovvero copia della domanda di registrazione e di attribuzione del codice medesimo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007 e successive modificazioni. Non sono accettate domande che abbiano un codice identificativo intestato alla ditta venditrice o costruttrice, o richiesto o volturato in data successiva a quella di scadenza per la presentazione della domanda di contributo;

f) documento di trasporto rilasciato dalla ditta venditrice stessa; in caso di bene proveniente ed acquistato da ditta straniera, il certificato di importazione (C.M.R.);

g) documentazione fotografica dell'attrazione, di ciascun impianto o bene acquistato, realizzata a montaggio ultimato presso l'esercente, sottoscritta e convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice;

h) autorizzazioni comunali, di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., relative all'esercizio dell'attività circense per l'anno a cui si riferisce l'acquisto; per lo spettacolo viaggiante, licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. aggiornata con l'inserimento dell'attrazione, impianto o bene oggetto dell'acquisto;

i) in caso di acquisto con pagamento rateale deve essere trasmessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da parte del legale rappresentante della ditta fornitrice, attestante l'esistenza o meno di riserva di proprietà sul bene venduto;

l) nel caso dell'acquisto di autocaravan, trattori, rimorchi, semirimorchi e, solo per il settore circense, di autoveicoli, presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell'autoveicolo, ovvero di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che lo stesso è immatricolato ad uso speciale circhi o di spettacolo viaggiante;

m) nel caso di imprese di produzione di circo, dichiarazione di aver effettuato, nell'anno di presentazione della domanda ed entro la data di scadenza della stessa, almenocentocinquanta rappresentazioni; in caso di imprese che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, del presente decreto, tale requisito minimo è pari a sessanta;

n) dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, resa dal legale rappresentante della ditta costruttrice o venditrice, contenente:

1) denominazione e sede della ditta coproduttrice o fornitrice e certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente;

2) dichiarazione tecnico-descrittiva dei beni acquistati con attestazione che trattasi di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature, beni strumentali nuovi di fabbrica e non di usato ricondizionato, nonché l'anno di fabbricazione.

o) l'ammissibilità di una nuova domanda, a decorrere dal triennio successivo alla precedente assegnazione, è subordinata alla presentazione da parte dell'istante della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto saldo del bene, acquistato ratealmente, per il quale era stato precedentemente erogato il contributo.

La documentazione prevista dal presente articolo, qualora gli originali fossero in lingua straniera, deve essere prodotta nella traduzione asseverata in lingua italiana.

4. Gli esercenti di motoautoacrobatiche possono richiedere contributi di cui al presente decreto solo ai sensi del presente articolo e devono dimostrare, mediante attestazioni SIAE, di avere effettuato almeno seicento rappresentazioni nell'arco degli ultimi sei anni.

5. Ulteriori contributi per le finalità di cui al presente articolo possono essere concessi al medesimo richiedente solo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la precedente assegnazione; a tal fine, il richiedente è tenuto a produrre attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, della conservazione del bene già oggetto di contributo per almeno un anno.

6. Per le seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non è trascorso dalla precedente assegnazione, per l'acquisto della stessa tipologia di bene, il numero di anni rispettivamente indicati:

a) *chapiteaux*, autoveicoli o trattori adibiti ad uso di spettacolo viaggiante, gradinate e tribune: anni cinque;

b) gruppi elettrogeni, autocaravan, rimorchi e semirimorchi: anni otto.

7. Nel caso di esercenti di motoautoacrobatiche, per la presentazione di una nuova domanda di contributo devono essere trascorsi almeno sei anni da quello della precedente assegnazione e, nello stesso periodo, devono essere state effettuate almeno seicento rappresentazioni, documentate da attestazioni SIAE.

8. In caso di riscontrate gravi irregolarità nelle domande di contributo, anche con riferimento a dichiarazioni di terzi, per acquisti di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti sono esclusi dall'assegnazione di contributi allo stesso titolo per il successivo quinquennio.

9. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato ai sensi del presente articolo esclude dalla possibilità di presentare domanda di contributo nell'anno successivo a quello di assegnazione.

10. Non sono ammessi tra i costi computabili ai fini del valore del bene acquistato quelli relativi ad eventuali



permuta, o compensazioni di parte del valore, di beni precedentemente acquistati con contributi erogati dall'Amministrazione. Tale previsione non si applica in caso di permuta o compensazioni relative a beni che non sono stati oggetto di contributo a valere sul Fondo. In tali casi, il valore dei beni deve essere attestato da una dichiarazione proveniente da un tecnico abilitato terzo rispetto alle parti contraenti.

11. Ai fini dell'erogazione del contributo assegnato ai sensi del presente articolo, deve essere inviata all'Amministrazione, entro il termine stabilito al successivo comma 12, la seguente documentazione:

a) attestazione circa eventuali modifiche della precedente dichiarazione relativa all'esistenza o meno di riserva di proprietà sul bene acquistato;

b) in caso di pagamento rateale, copia dei bonifici bancari delle singole fatture pagate;

c) copia degli ulteriori pagamenti tramite bonifici bancari eccedenti il sessanta per cento di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo o copia del relativo piano di pagamento;

d) documentazione comprovante la registrazione e attribuzione del codice identificativo in caso di presentazione della sola richiesta all'atto della domanda.

12. La documentazione consuntiva richiesta dall'amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre centoottanta giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell'amministrazione medesima. Decorso tale termine, e in caso di documentazione incompleta, il contributo è revocato.

Art. 35.

Danni conseguenti ad evento fortuito

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 33 del presente decreto, è concesso un contributo nella misura massima del cinquanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per la ricostituzione degli impianti distrutti o danneggiati da eventi fortuiti verificatisi sul territorio nazionale, agli esercenti circensi e dello spettacolo viaggiante, a condizione che questi:

a) siano in possesso della licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. da almeno tre anni;

b) siano iscritti alla Camera di Commercio territorialmente competente da almeno tre anni;

c) qualora l'evento fortuito consista in un incendio, che abbiano contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra almeno per il trentaper cento il valore dell'impianto e delle attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio.

2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'evento fortuito che ha causato il danno. A pena di inammissibilità, la domanda deve essere corredata da:

a) relazione nella quale siano indicate dettagliatamente le circostanze dell'evento e l'entità del danno subito;

b) dichiarazione rilasciata da una pubblica autorità competente (pubblica sicurezza, vigili del fuoco, polizia municipale, carabinieri) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell'evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze dell'evento e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature;

c) documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retro firmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento;

d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;

e) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

f) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nel caso di incendio;

g) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che l'esercizio dell'attività relativa all'attrazione, per il cui danno si chiede un contributo, sia svolto direttamente dall'esercente titolare della domanda.

3. Per l'erogazione del contributo concesso, deve essere inviata la seguente documentazione:

a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti la spesa sostenuta, attestata mediante bonifico bancario, e corredata da relativa documentazione. I pagamenti attestati con altre forme di pagamento comporteranno l'inammissibilità della domanda;

b) dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, comprovante l'avvenuta consegna del materiale o l'effettuazione dei lavori di ricostituzione delle attrezzature danneggiate, l'avvenuto saldo delle fatture tramite bonifico bancario, nonché documentazione fotografica dell'attrazione ricostituita, convalidate dal legale rappresentante della ditta stessa;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilità, che:

1) non sono stati richiesti e ottenuti altri contributi, per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo, l'interessato è tenuto ad indicare l'ente erogatore e l'ammontare del contributo;

2) per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa; qualora, invece, sia stata contratta una polizza di assicurazione, l'interessato è tenuto a dichiararlo, indicando per l'incendio o altra



causa l'importo del risarcimento che sia stato concordato o liquidato. Resta fermo quanto previsto nel precedente comma 1, lettera *b*), in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;

d) qualora il danno sia stato provocato da incendio doloso, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorità giudiziaria, nonché dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'importo del risarcimento liquidato o concordato.

4. Per l'erogazione del contributo, la documentazione consuntiva richiesta dall'amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre centoottanta giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell'amministrazione medesima. Diversamente, il contributo è revocato.

Art. 36.

Strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 33 del presente decreto, è concesso un contributo nella misura massima del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per la strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni, a condizione che:

a) siano proprietari o abbiano la disponibilità dell'area da strutturare per almeno un decennio;

b) si impegnino a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni all'esercizio dell'attività circense;

c) presentino un progetto dettagliato dei lavori da eseguire, completo dei relativi costi, redatto da professionista iscritto all'albo, approvato con delibera del comune competente;

d) l'area rientri in un comune in regola con le disposizioni dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. La domanda di contributo, corredata della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere presentata all'Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni annualità.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo, a pena di revoca, deve essere trasmessa, entro dodici mesi dalla data di notifica della assegnazione, la seguente documentazione consuntiva completa:

a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti le spese di strutturazione sostenute. I pagamenti dovranno essere effettuati ed attestati solo ed esclusivamente mediante bonifico bancario e corredati da relativa documentazione. I pagamenti attestati con altre forme comporteranno l'inammissibilità della domanda;

b) certificato comunale attestante la fine dei lavori e l'agibilità dell'area strutturata;

c) ove trattasi di comuni, delibera di approvazione dei lavori realizzati con i relativi costi.

Capo VI

PROGETTI MULTIDISCIPLINARI

Art. 37.

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente decreto, sono considerati multidisciplinari quei progetti che intendono assicurare una programmazione articolata per discipline e generi diversi afferenti agli ambiti e ai settori dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 3, comma 5 del presente decreto, supportata da un adeguato e coerente piano di comunicazione e promozione presso il pubblico, rispondente alle caratteristiche della proposta multidisciplinare.

2. I progetti di cui al comma 1 devono assicurare una programmazione articolata, realizzando l'attività in almeno tre discipline. Ciascuna delle tre principali discipline non può incidere per una percentuale inferiore al quindici per cento dei minimi di attività richiesti per ciascun settore del presente Capo. L'eventuale quarta disciplina non può incidere per una percentuale inferiore al cinque per cento dei minimi di attività richiesti.

3. La valutazione della qualità artistica dei progetti multidisciplinari è effettuata, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, dai presidenti delle commissioni consultive competenti per materia e da quattro componenti tra quelli designati dalla conferenza unificata, individuati da ciascuna delle predette commissioni. In tale ambito, i presidenti delle commissioni consultive competenti per materia possono conferire motivata delega scritta ad altro componente, diverso da quello di cui al periodo precedente, in seno alle citate commissioni consultive.


Art. 38.

Circuiti regionali multidisciplinari

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 37 del presente decreto, è concesso un contributo ai circuiti regionali che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonei spazi di cui l'organismo ha la disponibilità e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. I circuiti possono svolgere l'attività, in aggiunta, anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Può essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo circuito multidisciplinare per regione.

2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione di un minimo di duecentoventi rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attività imposti all'articolo 37, rispondenti a chiari requisiti di professionalità, di qualità artistica e di pluralità nell'offerta, proponendo nei territori una programmazione attenta al ricambio della scena, alla valoriz-



zazione delle produzioni di artisti e di formazioni italiane emergenti ed operando per lo sviluppo quantitativo e qualitativo del pubblico di riferimento.

Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di venti piazze e la presenza complessiva di almeno diciotto tra organismi di produzione o gruppi artistici ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;

c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.

3. La domanda di contributo da parte di un circuito di cui al presente articolo, sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui al comma 2 e i punteggi minimi di cui all'articolo 5 del presente decreto, verrà valutata in quadro d'insieme tenendo conto delle eventuali domande presentate, con riferimento alla medesima regione e alle medesime discipline, da parte dei circuiti di cui agli articoli 15, 22 e 27.

Art. 39.

Organismi di programmazione multidisciplinari

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 37 del presente decreto, è concesso un contributo a organismi di programmazione gestori di sale, in possesso delle prescritte autorizzazioni, che effettuino un minimo di duemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che ospitino almeno centocinquanta tra recite, concerti o rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attività imposti all'articolo 37 del presente Capo, da parte di organismi professionali.

Art. 40.

Festival multidisciplinari

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 37 del presente decreto, è concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione dello spettacolo dal vivo e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o co-prodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a novanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale identificato e limitato.

2. Il contributo, di cui al comma 1, è subordinato ai seguenti requisiti:

a) sovvenzione di uno o più enti pubblici;

b) direzione artistica in esclusiva rispetto ad altri festival sovvenzionati;

c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;

d) programmazione di almeno venti tra recite, concerti e rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attività imposti all'articolo 37, del presente decreto, con un minimo di otto tra organismi di produzione o gruppi di artisti ospitati;

e) programmazione di almeno due spettacoli in prima nazionale.

Capo VII

AZIONI TRASVERSALI

Art. 41.

Promozione

1. E' concesso un contributo a soggetti pubblici e privati che realizzino progetti triennali di promozione, di rilevanza e operatività nazionale o internazionale per gli ambiti teatro, musica, danza e circo e spettacolo viaggiante, nei settori afferenti alle seguenti finalità:

a) al ricambio generazionale degli artisti;

b) alla coesione e all'inclusione sociale;

c) al perfezionamento professionale;

d) alla formazione del pubblico.

2. Per accedere al contributo, i soggetti di cui al comma 1, del presente articolo, ove operanti negli ambiti di cui all'articolo 3, comma 5, lettere b) e c) del presente decreto, non devono avere scopo di lucro.

3. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto. Possono essere sostenuti fino a un massimo quindici progetti rispettivamente per gli ambiti delle attività di danza e di circo e di spettacolo viaggiante e fino ad un massimo di venti progetti per gli ambiti delle attività di musica e di teatro. I progetti a carattere multidisciplinare potranno fare domanda sulla base della disciplina di prevalenza in uno degli ambiti di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a), b) c) e d).

4. La domanda è oggetto di una valutazione, di carattere esclusivamente qualitativo, da parte delle Commissioni consultive competenti per materia. La valutazione qualitativa è effettuata dalla Commissione in base agli indicatori riportati nell'Allegato E del presente decreto. Possono accedere al contributo i progetti che ottengano un punteggio minimo di sessanta punti su cento, tenuto conto del numero massimo di progetti sovvenzionabili per ogni ambito, di cui al comma 3 del presente articolo. Per la determinazione del contributo finanziario annuale per il singolo progetto si applicherà quanto previsto all'articolo 5, commi 10, 11 e 12 del presente decreto.

5. I soggetti richiedenti devono presentare, entro i termini previsti dall'articolo 6, comma 4, del presente decreto, le relazioni concernenti l'attività annualmente svolta, corredate dalla documentazione e da un programma dettagliato riferito all'anno in corso, nonché, al termine del triennio, la relazione finale a consuntivo, secondo le modalità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

6. Le relazioni annuali di cui al comma 5 sono redatte su modelli predisposti dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente decreto.



7. La relazione finale a consuntivo di cui al comma 5 è redatta su modelli predisposti dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del presente decreto.

8. Le Commissioni consultive competenti per materia effettuano il monitoraggio dell'andamento dei progetti rispetto ai programmi presentati, con riguardo sia alla coerenza, pertinenza e congruità dei costi sostenuti, sia alla efficacia delle azioni poste in essere, in rapporto ai destinatari dell'attività e in relazione ai parametri di riferimento di cui all'Allegato E del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 42.
Tournée all'estero

1. È concesso un contributo ai soggetti che abbiano già svolto attività in Italia, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico, di cui agli articoli 10, 11, 13 e 14, da 18 a 21, 23, 25, 26, 31, del presente decreto, nonché a manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico. Il contributo è determinato con riferimento ai soli costi di viaggio e trasporti per progetti di tournée all'estero di spettacoli direttamente prodotti o coprodotti dai soggetti medesimi, che rappresentano la soglia massima di contribuzione assegnabile, fermo restando il limite del deficit, sempre che sia prevista una partecipazione economica da parte del Paese ospitante, o, in caso di tournée in più paesi, di almeno uno di essi.

2. I soggetti di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto devono dimostrare di aver svolto l'attività in Italia o all'estero da almeno due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda.

3. La domanda è presentata per ciascun paese ospitante, o per tutti i paesi facenti parte di un'unica tournée, e prevede la presentazione di un programma di attività afferente l'anno in corso, ovvero quello successivo limitatamente ai primi sei mesi. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

- a) lettera di invito da parte dell'organismo estero ospitante;
- b) condizioni economiche dell'ospitalità;
- c) copia di pre-contratto o eventuale contratto relativo alla tournée;
- d) numero e sede delle rappresentazioni in programma;
- e) bilancio preventivo della tournée.

4. Le domande, di cui al comma 3, devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno relativamente agli ambiti teatro, musica, danza e circhi e spettacolo viaggiante; ciascuna domanda si può comporre di due sezioni, una relativa alla tournée prevista per l'anno in corso, ed una, eventuale, relativa alla tournée prevista nei primi sei mesi dell'anno successivo, da formalizzare entro il 31 gennaio di tale anno secondo le modalità ordinarie.

5. Le domande, suddivise in base ai relativi ambiti, relative alle tournée previste per l'anno in corso sono og-

getto di valutazione per l'ammissione al contributo da parte delle Commissioni consultive competenti per materia, di carattere esclusivamente qualitativo. La valutazione qualitativa è effettuata dalla commissione in base agli indicatori riportati nell'Allegato E del presente decreto, operanti per ciascun ambito. Sono ammessi a contributo i progetti che ottengono, in base alla valutazione della commissione, un punteggio qualitativo superiore a 60 punti.

6. Per i progetti di cui al comma 5, il contributo è determinato nella prima seduta utile della commissione consultiva nell'esercizio di competenza. L'entità del contributo è ponderata, per ogni ambito di attività, rispetto alle risorse disponibili dell'anno per lo specifico settore, al numero delle domande presentate e alla consistenza complessiva delle richieste di contributo. L'assegnazione del contributo avviene in funzione dei costi di viaggio e trasporto preventivati, e si fonda su un esame di congruità effettuato in relazione al numero degli artisti e tecnici partecipanti alla tournée, da rilevarsi alla luce del foglio paga della compagnia, nonché alla distanza percorsa. Per le imprese di produzione di circo e circo contemporaneo di cui all'articolo 30 del presente decreto che effettuino tournée su strada, il contributo è determinato forfettariamente sulla base dei massimali stabiliti dalla commissione consultiva competente per materia, in base al numero delle unità coinvolte e alla distanza percorsa.

7. La domanda relativa alla tournée prevista per i primi sei mesi successivi all'anno in corso, è oggetto di una valutazione preliminare da parte delle commissioni consultive competenti per materia, di carattere esclusivamente qualitativo, senza quantificazione e assegnazione di contributo, rinviata alla commissione dell'anno di svolgimento della tournée.

8. Ai fini dell'erogazione del contributo, è indispensabile l'invio, da parte del soggetto beneficiario, della seguente documentazione:

- a) dichiarazione dell'autorità diplomatica o dell'Istituto italiano di cultura all'estero competente, attestante il periodo di effettuazione dell'attività;
- b) dichiarazione, da parte dei medesimi soggetti di cui sub a), attestante il luogo e il numero delle rappresentazioni;
- c) fatture quietanzate relative alle spese di viaggio e trasporto;
- d) dichiarazione, effettuata ai sensi dell'articolo 46 del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, contenente l'elenco dei partecipanti;
- e) copia del contratto relativo alle rappresentazioni effettuate all'estero, insieme a copia dei materiali di comunicazione e promozione realizzati dal soggetto ospitante e della eventuale rassegna stampa.

9. Qualora le spese oggetto di contributo siano documentate in misura inferiore al contributo concesso, lo stesso viene diminuito in misura corrispondente.



10. Non è ammissibile al contributo l'effettuazione di attività in paesi diversi da quelli esposti nella domanda di cui al comma 3, del presente articolo, e in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

11. Per le imprese di produzione di circo e circo contemporaneo di cui all'articolo 30 del presente decreto, la concessione del contributo è inoltre subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) che siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 31, comma 1, del presente decreto;

b) che svolgano attività all'estero per un massimo di otto mesi, relativamente all'anno per cui si richiede il contributo;

c) che effettuino almeno cento rappresentazioni in Italia, ovvero sessanta per le «prime istanze», come definite all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e quaranta per le imprese di cui all'articolo 31, comma 2, del presente decreto, nell'anno per il quale si richiede il contributo;

d) che siano dotate di un'adeguata struttura organizzativa e tecnica;

e) che il richiamo nella denominazione alla tradizione italiana, qualora presente, sia assicurato dalla titolarità dell'esercente o di componenti del nucleo familiare del titolare stesso o di artisti scritturati che eseguano uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In questo caso, deve essere allegata alla domanda copia del contratto di scritturazione.

Art. 43. *Residenze*

1. L'Amministrazione, a seguito di specifici accordi di programma con una o più regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti previa intesa, avente periodicità triennale, con la conferenza permanente tra lo stato, le regioni e le province autonome, può prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili del fondo, interventi per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda. Tali interventi hanno carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari, delle regioni.

2. L'intesa di cui al comma 1 del presente articolo è adottata entro il mese di ottobre dell'anno precedente a ciascun triennio di applicazione.

Art. 44. *Azioni di sistema*

1. L'Amministrazione pianifica, concerta e programma azioni per un'efficace attuazione dei compiti e delle funzioni di promozione nazionale e internazionale ad essa trasferite dall'articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sviluppando progetti

e iniziative annuali o triennali, sulla base di rapporti di partenariato con le altre Amministrazioni centrali, con le Regioni e gli altri enti territoriali e locali, nonché con istituzioni ed organismi di settore nazionali ed esteri, nonché dell'Unione europea.

2. Su esclusiva iniziativa del Ministro, sentite le commissioni consultive competenti per materia, possono, altresì, essere sostenuti finanziariamente progetti speciali, a carattere annuale o triennale, che si caratterizzano per rilevanza nazionale ed internazionale.

Capo VIII

SOSTEGNO A FONDAZIONI E ACCADEMIE

Art. 45.

Fondazione La Biennale di Venezia e Fondazione Istituto Nazionale per il Dramma Antico

1. La «Fondazione La Biennale di Venezia», di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, svolge attività istituzionali di livello internazionale, di ricerca, produzione, documentazione e formazione di giovani talenti nei settori della musica, della danza e del teatro contemporanei, e riceve con determinazione triennale un contributo annuale a valere sul Fondo non inferiore all'1 per cento di quanto stabilito per ciascuno dei predetti settori ai sensi dell'articolo nell'articolo 19, commi 1-bis e 1-ter, del citato decreto legislativo.


2. La Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico», di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni, svolge le attività istituzionali nel settore teatrale previste nell'articolo 3 del decreto legislativo medesimo, e riceve con determinazione triennale un contributo a valere sul Fondo, pari a non meno dell'1 per cento di quanto stabilito per il settore del teatro di prosa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del citato decreto legislativo.

Art. 46.

Accademia Nazionale di Arte Drammatica «Silvio D'Amico» e Accademia Nazionale di Danza

1. L'Accademia nazionale di arte drammatica «Silvio D'Amico», istituita con regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1882, può ricevere un contributo annuale ai sensi del presente decreto sulla base di un programma di attività, deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a realizzare attività produttive e di ricerca nell'ambito teatrale, che prevedano il prevalente utilizzo degli allievi dell'Accademia, e progetti volti a favorire per gli stessi scambi internazionali orientati alla formazione e al perfezionamento internazionale.

2. L'Accademia nazionale di danza, istituita con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, può ricevere un contributo ai sensi del presente decreto sulla base di un programma di attività, deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a realizzare atti-



vità produttive e di ricerca nell'ambito della danza, che prevedano il prevalente utilizzo degli allievi dell'Accademia, e progetti volti a favorire per gli stessi scambi internazionali orientati alla formazione e al perfezionamento internazionale.

Art. 47.

Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa

1. La Fondazione Piccolo Teatro di Milano - teatro d'Europa svolge attività di diffusione dei valori della scena italiana in Europa, favorendo scambi continuativi e organici di lavoro comune con il personale artistico e tecnico europeo, collegandosi con le attività di analoghe istituzioni europee, nonché dando vita ad avvenimenti teatrali di produzione e coproduzione europea.

2. Il direttore del Piccolo Teatro di Milano - teatro d'Europa è nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, su proposta del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

3. La Fondazione Piccolo Teatro di Milano - teatro d'Europa riceve, con determinazione triennale, un contributo annuale non inferiore al 6,5 per cento della quota del fondo destinata alle attività teatrali, a fronte della presentazione e della successiva valutazione di un programma di attività, e dovrà rispettare, ai fini dell'ottenimento del contributo, i parametri previsti dall'articolo 10, comma 2, con esclusivo riferimento al numero delle giornate recitative di produzione e di giornate lavorative e a quanto previsto dalle lettere a) e b), del medesimo comma, nonché all'essere dotato di una scuola di teatro di alto perfezionamento.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48.

Collaborazione inter-istituzionale

1. L'amministrazione rende accessibile on-line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse.

2. L'amministrazione, le regioni, i comuni e le città metropolitane rendono reciprocamente disponibili gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente per le attività di cui al presente decreto, indicando la tipologia dell'attività medesima e l'importo del contributo concesso.

Art. 49.

Entrata in vigore, disposizioni generali, transitorie e abrogazioni

1. Il presente decreto si applica per le domande di contributo a far data dall'anno di contribuzione 2018.

2. Per ciascuna annualità di ogni triennio, il contributo assegnato non può essere comunque inferiore al settanta per cento della media dei contributi ottenuti nel corso del triennio precedente, qualora il soggetto sia stato già so-

stenuto nello stesso settore o in settori coerenti, secondo la tabella di equipollenza di cui all'Allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto. Qualora, in applicazione dell'articolo 5 del presente decreto, si determini un contributo inferiore, lo stesso viene incrementato fino al raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente. Al fine di consentire una corretta applicazione di quanto previsto nel periodo precedente in armonia con la disposizione dell'articolo 5, il Direttore Generale può accantonare un'apposita quota di risorse nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4. Tali disposizioni non si applicano ai progetti finanziati ai sensi degli articoli 34, 35, 36, 41 e 42.

3. Ad eccezione delle tipologie di contributo previste dagli articoli 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, l'entità dei singoli contributi assegnati per ciascuna annualità del triennio non può registrare un incremento superiore, rispetto all'annualità precedente, alla percentuale stabilita annualmente, per ogni settore, dal Ministro competente per materia in sede di riparto annuale del Fondo Unico per lo Spettacolo, in armonia con le risorse disponibili e l'entità numerica e finanziaria delle domande, secondo le modalità stabilite nella medesima sede.

4. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 26 ottobre 2011, recante: «Criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», già prorogate al 31 dicembre 2013 dal decreto ministeriale 11 dicembre 2012, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2020, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, secondo periodo.

5. Il decreto ministeriale 1° luglio 2014 è abrogato, insieme con le sue modifiche e integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2018, fatte salve le eccezioni di cui al seguente comma 6.

6. Rimangono in vigore le disposizioni del decreto ministeriale 1° luglio 2014 relative alla presentazione della documentazione consuntiva afferente l'erogazione dei contributi assegnati nel triennio 2015-2017 e comunque fino alla chiusura dei relativi procedimenti amministrativi.

7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e successivamente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2017

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2017

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2039



1. I sottoinsiemi di cui all'articolo 5 si formano sempre e sono pari a 3, nel caso in cui le domande ammesse a contributo siano fino a trenta, pari a 5, nel caso in cui le domande ammesse a contributo siano superiori a trenta e fino a sessanta e pari a 7, qualora le domande ammesse a contributo siano superiori a sessanta.
2. Ai fini della costruzione e del popolamento dei sottoinsiemi in base al loro valore dimensionale si procederà come segue.

Dati:

- a) IDQ_i = indicatore iesimo riferito alla dimensione quantitativa di settore per il quale concorre il soggetto richiedente, dove "i" può variare da 1 a n, a seconda del numero di indicatori che compongono la dimensione quantitativa dello specifico settore;
- b) PDQ_i^{MAX} = punteggio massimo attribuibile all'indicatore iesimo;
- c) $V_{i MAX}$ = valore massimo dell'indicatore iesimo dichiarato dai soggetti richiedenti per il settore;
- d) S_t = soggetto richiedente tiesimo facente richiesta di finanziamento per il settore ad oggetto;
- e) V_i^{St} = valore dell'indicatore iesimo del soggetto tiesimo;
- f) PDQ_i^{St} = punteggio dell'indicatore iesimo attribuibile al soggetto richiedente tiesimo per il settore;
- g) VD^{St} = valore dimensionale del soggetto tiesimo derivante dalla somma totale dei punteggi attribuiti per ciascun indicatore iesimo della dimensione quantitativa del soggetto tiesimo;
- h) C = ampiezza del sottoinsieme;
- i) T = numero di sottoinsiemi così come definito dal comma 1 del presente allegato.

Si attribuiscono i punteggi della definizione della dimensione quantitativa dei soggetti come segue:

1) attribuzione del valore ponderato relativo dell'indicatore "IDQ_i" al soggetto S_t

$$PDQ_i^{St} = (V_i^{St} * PDQ_i^{MAX}) / V_{i MAX}$$

dove "i" va da 1 a n e "S_t" va da 1 a z

Da cui si ottiene:

$$VD^{St} = \sum_{i=1}^n PDQ_i^{St}$$

I risultati di queste operazioni daranno vita ad una classifica decrescente

- 1) VD_{MAX}
- 2) ...
- 3) ...
- ...
- n) VD_{min}

al fine di comporre gli "n" sottoinsiemi previsti per la suddivisione dei soggetti in gruppi omogenei si calcolerà l'ampiezza di ogni sottoinsieme, secondo il seguente calcolo:

$$VD_{tot} = (VD_{S1} + VD_{S2} + \dots + VD_{Sn})$$

$$\text{Ampiezza del sottoinsieme: } C = VD_{tot} / T$$

Ogni sottoinsieme sarà composto da tanti soggetti quanti saranno necessari a raggiungere il valore C.


Il sottoinsieme sarà formato da un numero di soggetti tale per cui la somma dei VD di tali soggetti, da calcolarsi a partire dal soggetto con maggiore valore dimensionale (VD_{MAX}) e seguendo un ordine decrescente, sia pari a C.



Nel caso in cui tale somma porti a un valore superiore a C , il soggetto il cui inserimento nel primo sottoinsieme provoca tale sfioramento sarà comunque inserito nello stesso sottoinsieme. Per la costruzione del secondo sottoinsieme, e dell'eventuale terzo, quarto, quinto e sesto, si seguono le stesse regole previste per la costruzione del primo sottoinsieme.

Faranno invece parte dell'ultimo sottoinsieme i soggetti non rientranti in quelli popolati secondo le regole esposte al periodo precedente.

Ogni sottoinsieme non potrà comunque essere formato da meno di 2 soggetti. Nel caso, dunque, di presenza di un numero non sufficiente di soggetti per la costruzione del numero di sottoinsiemi definiti al comma 1, si provvederà a costituirne quanti possibile secondo le regole sopra esposte.



QUALITA' ARTISTICA

1. Tabelle per la presentazione degli indicatori qualitativi per la valutazione dei progetti per ambito e per settore.

AMBITO TEATRO

Tabella 1. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Teatri nazionali, articolo 10

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico scritturato
		Qualificare l'offerta produttiva	Qualità artistica del progetto
		Qualificare l'offerta di ospitalità	Capacità di sviluppare progetti di livello nazionale e internazionale e di assunzione del rischio culturale. Riconoscibilità, coerenza, continuità ed autorevolezza nel proporre e valorizzare il repertorio, la drammaturgia contemporanea, i nuovi talenti della scena e l'emergenza artistica
SOGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Interceptare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Prestigio delle compagnie e qualità artistica degli spettacoli ospitati in coerenza degli stessi con il progetto complessivo del Teatro nazionale. Capacità di assicurare una proposta di alto livello, differenziata, plurale ed innovativa, anche a carattere multidisciplinare e internazionale
		Valorizzare la continuità gestionale	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
		Incentivare reti artistiche e operative	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti		Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete		Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali



Tabella 2. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Teatri di rilevante interesse culturale, articolo 11

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico scritturato
		Qualificare l'offerta produttiva	Qualità artistica del progetto
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Qualificare l'offerta di ospitalità	Capacità di sviluppare progetti produttivi coerenti con una chiara ed organica linea artistica e culturale solidamente accreditata sul piano regionale di riferimento, ma anche ampiamente riconosciuta per capacità di innovazione e di assunzione del rischio culturale sul piano nazionale
Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione		Capacità di assicurare nel proprio territorio regionale, attraverso le ospitalità, anche a carattere multidisciplinare, una esperienza culturale differenziata, continuativa e innovativa, di respiro nazionale ed internazionale	
Valorizzare la continuità gestionale		Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	
SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




Tabella 3. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 1

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica	
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico	
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale
		Interceptare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale	
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival	
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	




Tabella 4. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 2

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta 2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto
SOGETTO	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti 9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione 10. Sostenere la capacità di operare in rete	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Innovatività dei progetti e delle modalità di gestione
		Valorizzare la riconoscibilità operativa	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
		Rafforzare la strategia di promozione	Partecipazione a festival
		Incentivare reti artistiche e operative	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
			Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




Tabella 5. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 3

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto
SOGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale
		7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
		Incentivare reti artistiche e operative	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




Tabella 6. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 4

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica	
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati	
SOCCETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto	
		Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	
	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Apertura al pubblico di collezioni storiche e musei nonché la realizzazione di iniziative di studio e formazione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
				Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival	
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	




Tabella 7. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 6

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica	
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico	
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale
		Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Intervenire di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale	
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival	
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	




Tabella 8. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Centri di produzione teatrale, articolo 14

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica	
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico scritturato Qualità artistica del progetto	
		Qualificare l'offerta produttiva	Realizzazione di progetti riconoscibili per identità artistica, capaci di creare nuove opportunità produttive, di qualificare e rinnovare il livello dell'offerta nazionale, valorizzando la pluralità delle drammaturgie e le forme ed i linguaggi della scena contemporanea. Per i Centri di innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù, capacità di sviluppare progetti mirati alla specificità dei destinatari.	
		Qualificare l'offerta di ospitalità	Realizzazione di progetti e programmi di ospitalità, anche multidisciplinari, capaci di valorizzare l'offerta artistica e produttiva nel tessuto urbano e sociale di riferimento e di rendere riconoscibile il nesso tra la linea produttiva e la proposta degli spettacoli ospitati	
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	
		3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
	SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
		8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival
		10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




Tabella 9. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Circuiti regionali, articolo 15

ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica e/o organizzativa	
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate	
		Innovare l'offerta	Realizzazione di progetti riconoscibili e coerenti, capaci di assicurare una offerta plurale e di qualità	
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	
		3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
	SOGGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
		8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
		9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali
		10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
				Integrare con strutture e attività del sistema culturale





Tabella 10. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di programmazione, articolo 16

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica e/o organizzativa
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto
		Stimolare la multidisciplinarietà	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale
		Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Ospitalità di spettacoli di danza Multidisciplinarietà dei progetti
SOGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda 3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti 7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti 8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti 9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione 10. Sostenere la capacità di operare in rete	Valorizzare la creatività	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
		Valorizzare la continuità gestionale	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
		Valorizzare la riconoscibilità operativa	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
		Rafforzare la strategia di promozione	Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali
		Incentivare reti artistiche e operative	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.) Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali



Tabella 11. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Festival, articolo 17

ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio culturale
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
	4. Favorire gli impatti turistici	Sviluppare l'impatto di crescita turistica	Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio
	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
SOGGETTO	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
		Incentivare reti artistiche e operative	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali



AMBITO MUSICA

Tabella 12. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Teatri di tradizione, articolo 18

ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto
		Stimolare la multidisciplinarietà	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale Organizzazione di corsi e concorsi Multidisciplinarietà dei progetti
SOGGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani Apertura continuativa delle strutture gestite
		8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Partecipazione a festival
		9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
		10. Sostenere la capacità di operare in rete	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




Tabella 13. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Istituzioni concertistico-orchestrali, articolo 19

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale Organizzazione di corsi e concorsi
SOGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercedere nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
		8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Partecipazione a festival
		9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
		10. Sostenere la capacità di operare in rete	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale con riferimento all'attività svolta presso Teatri d'opera e Teatri di tradizione Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali



Tabella 14. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Attività liriche ordinarie, articolo 20

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale Organizzazione di corsi e concorsi
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
SOGETTO	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




Tabella 15. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Complessi strumentali, articolo 21, comma 1

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
SOGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto
		Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale
	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
SOGETTO	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Partecipazione a festival
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
			Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

Tabella 16. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Complessi strumentali giovanili, articolo 21, comma 2

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
SOGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto
		Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Partecipazione a festival
SOGETTO	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
			Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali



Tabella 17. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Circuiti regionali, articolo 22

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto
		Stimolare la multidisciplinarietà	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Multidisciplinarietà dei progetti
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.) Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali
SOGGETTO			




Tabella 18. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Programmazione di attività concertistiche e corali, articolo 23

ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto
		Stimolare la multidisciplinarietà	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale
		Interceptare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Organizzazione di corsi e concorsi
SOGGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Valorizzare la creatività	Multidisciplinarietà dei progetti
		Valorizzare la continuità gestionale	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
		Rafforzare la strategia di promozione	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
		Incentivare reti artistiche e operative	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
			Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
SOGGETTO	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
		Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali
		Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	
		Sostenere la capacità di operare in rete	





Tabella 19. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Festival, articolo 24

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica	
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati	
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto	
		Stimolare la multidisciplinarietà	Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate	
		Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale anche attraverso la programmazione di nuove composizioni, prime italiane e prime assolute	
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Multidisciplinarietà dei progetti
		4. Favorire gli impatti turistici	Sviluppare l'impatto di crescita turistica	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
		7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
		9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio
		10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
SOGETTO			Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	
			Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	
			Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	



AMBITO DANZA

Tabella 20. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di produzione della danza, articolo 25, comma 1

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica	
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico	
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto	
SOGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	
		7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale	
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali	
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Rafforzare la strategia di promozione	Partecipazione a festival	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
		Incentivare reti artistiche e operative	Integrare con strutture e attività del sistema culturale	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
				Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




Tabella 21. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di produzione della danza, articolo 25, comma 2

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica	
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico	
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto	
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Innovatività dei progetti e innovazione nelle modalità gestionali	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
SOGETTO	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Partecipazione a festival	
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
			Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




Tabella 22. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Centri di produzione della danza, articolo 26

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico scritturato e/o degli artisti e/o formazioni ospitate
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto
		Qualificare l'offerta produttiva	Realizzazione di produzioni riconoscibili per identità artistica, capaci di creare nuove opportunità o produttive e di qualificare e rinnovare il livello dell'offerta nazionale valorizzando la pluralità dei linguaggi coreografici
		Qualificare l'offerta di spettacoli	Realizzazione di programmi di ospitalità, anche multidisciplinari, capaci di qualificare l'offerta nel territorio e di rendere riconoscibile il nesso tra la linea produttiva e la proposta degli spettacoli ospitati. Valorizzazione della creatività emergente
		Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Partecipazione a festival
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali



Tabella 23. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Circuiti regionali, articolo 27

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO		
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica e/o organizzativa		
		2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale degli artisti e delle formazioni ospitati	
			Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto realizzazione di progetti riconoscibili e coerenti, capaci di assicurare una offerta plurale e di qualità	
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	
		Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente		
		Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale		
		Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali		
		Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)		
		10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	
				Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	
SOGETTO	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente		
		Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale		
		Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali		
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)		
		Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale		
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale		
			Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali		




Tabella 24. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di programmazione, articolo 28

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica e/o organizzativa
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale degli artisti e delle formazioni ospitate
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto
		Stimolare la multidisciplinarietà	Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale
SOCGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Interceptare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Multidisciplinarietà dei progetti
		Valorizzare la creatività	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività gestionale	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
		7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale





Tabella 25. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Festival e rassegne, articolo 29

ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico e/o e degli artisti e delle formazioni ospitate
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio culturale
		Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
	4. Favorire gli impatti turistici	Sviluppare l'impatto di crescita turistica	Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio
	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali
SOGGETTO			



AMBITO CIRCO

Tabella 26. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia, articolo 31, comma 1

	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
SOGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto e rappresentatività del repertorio nel panorama nazionale Capacità di esprimere e rinnovare la qualità della tradizione circense e delle discipline classiche
		Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Attività circensi senza animali Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale anche in relazione al rapporto con gli animali
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Partecipazione a festival
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale




Tabella 27. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia, articolo 31, comma 2

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati Qualità e identità del progetto artistico
		Innovare l'offerta	Capacità di sperimentare e rappresentare forme innovative dell'arte del circo nel panorama nazionale Attività circensi senza animali
		Stimolare la multidisciplinarietà	Interazione con gli altri linguaggi della scena contemporanea
		Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
SOCGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale anche in relazione al rapporto con gli animali
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Partecipazione a festival
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali




Tabella 28. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia, articolo 31, comma 3

	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Innovare l'offerta	Qualità e identità del progetto artistico
		Stimolare la multidisciplinarietà	Capacità di sperimentare e rappresentare forme innovative dell'arte del circo nel panorama nazionale
SOGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Interceettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Attività circensi senza animali
		Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Interazione con gli altri linguaggi della scena contemporanea
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
		Valorizzare la riconoscibilità operativa	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale anche in relazione al rapporto con gli animali
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
		10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative
			Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
			Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
			Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali





Tabella 29. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Festival, articolo 32

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto e rilevanza nel panorama nazionale e internazionale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate
		Sviluppare l'impatto di crescita turistica	Attività circensi senza animali
		Valorizzare la continuità gestionale	Valorizzazione del circo contemporaneo e della creatività emergente
SOCGETTO	4. Favorire gli impatti turistici	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Sviluppare l'impatto di crescita turistica	Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale anche in relazione al rapporto con gli animali
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Rafforzare la strategia di promozione	Integrare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	Incentivare reti artistiche e operative	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
			Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali



AMBITO MULTIDISCIPLINARE

Tabella 30. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Circuiti regionali multidisciplinari, articolo 38

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica e/o organizzativa	
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale degli artisti e delle formazioni ospitate	
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto come capacità di una articolata e coerente proposta multidisciplinare	
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Interceptare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
			Capacità di progettare strategie ed azioni continuative per intercettare un pubblico nuovo e differenziato e di programmare interventi di educazione e promozione per accrescere la qualità della fruizione	
			Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente	
	SOGGETTO	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
		7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali
		8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
		9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali		



Tabella 31. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di programmazione multidisciplinari, articolo 39

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica e/o organizzativa	
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale degli artisti e delle formazioni ospitate	
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto come capacità di una articolata e coerente proposta multidisciplinare	
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
		3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Apertura continuativa delle strutture gestite in relazione al progetto presentato
	SOCGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
		8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
		9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali
		10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)





Tabella 32. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Festival multidisciplinari, articolo 40

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica	
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale degli artisti e delle formazioni ospitate	
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto come capacità di una articolata e coerente proposta multidisciplinare	
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Interceptare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate	Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio culturale
		3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
		4. Favorire gli impatti turistici	Sviluppare l'impatto di crescita turistica	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente
		7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio
		8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
		9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
		10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali
SOCCETTO			Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	
			Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	
			Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	



QUALITA' INDICIZZATA

1. Per ognuno degli indicatori di seguito descritti, operanti in ciascun settore, come evidenziato nelle tabelle del presente Allegato C, si attribuirà un punteggio secondo la seguente formula:

$$PTQI^{St} = [(V_1^{St} \times PQI_1^{MAX}) / V_1^{MAX}] + [(V_2^{St} \times PQI_2^{MAX}) / V_2^{MAX}] + \dots + [(V_n^{St} \times PQI_n^{MAX}) / V_n^{MAX}]$$

Dove,

- a) IQI_i = indicatore iesimo riferito alla qualità indicizzata di settore per il quale concorre il soggetto richiedente, dove "i" può variare da 1 a n, a seconda del numero di indicatori che compongono la qualità indicizzata dello specifico settore;
- b) PQI_i^{MAX} = punteggio massimo attribuibile all'indicatore iesimo della qualità indicizzata;
- c) V_i^{MAX} = valore massimo dell'indicatore iesimo riferito alla qualità indicizzata e dichiarato dai soggetti richiedenti per il settore;
- d) V_i^{St} = valore dell'indicatore iesimo riferito alla qualità indicizzata e dichiarato dal soggetto tiesimo del settore;
- e) $PTQI^{St}$ = punteggio totale ottenuto dal soggetto tiesimo per la qualità indicizzata.

2. Definizione degli indicatori per il calcolo della qualità indicizzata

Fenomeno	Indicatore	Modalità di calcolo
Attività continuativa nei territori raggiunti	Numero di spettacoli medi per piazza	Totale delle recite/concerti/rappresentazioni, come definite nell'Allegato D, da realizzare diviso il numero di comuni in cui si terrà almeno una recita/concerto/rappresentazione. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n) e, dunque, da stimare a preventivo.
Tasso di utilizzo delle sale	Capacità di riempimento delle sale	Totale degli spettatori, come definiti nell'Allegato D, per l'anno precedente a quello di richiesta di contributo (n-1), diviso la "capienza totale su base annuale" della sala o delle sale in cui si è svolta l'attività. La "capienza totale su base annuale" si calcola moltiplicando i posti disponibili, come attestato dal certificato di agibilità per ogni sala, per il numero di recite/concerti/manifestazioni realizzati nel corso dell'annualità. Il dato è da calcolarsi in coerenza a quello dichiarato in merito agli spettatori.
Ampliamento del pubblico	Variazione percentuale del numero di spettatori	Il valore dell'indicatore è da calcolarsi secondo la seguente formula: $Vp = [(Tsp_{n-1} - Tsp_{n-2}) / Tsp_{n-2}] * 100$ Dove, Tsp_{n-1} = Totale degli spettatori, come definiti nell'allegato D, registrati nel corso dell'annualità precedente (n-1) Tsp_{n-2} = Totale degli spettatori, come definiti nell'allegato D, registrati nel corso dell'annualità precedente all'annualità n-1 (n-2) Vp = variazione percentuale (valore dell'indicatore)
Impiego di giovani artisti e tecnici	Giornate lavorative di personale	Numero di giornate lavorative retribuite previste relative all'impiego di personale artistico e tecnico



	artistico e tecnico di età inferiore ai 35 anni	di età inferiore ai 35 anni, con riferimento all'anno di progetto (n). Saranno prese in considerazione le giornate svolte fino alla data di compimento del 35° anno di età. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n) e, dunque, da stimare a preventivo.
Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati	Domanda di spettacolo registrata a livello provinciale ponderata rispetto al numero di rappresentazioni previste per ogni provincia	<p>Il valore dell'indicatore è da calcolarsi secondo la seguente formula:</p> $P_{it} = \frac{[(DP_1 * CP_1) + (DP_2 * CP_2) + \dots + (DP_n * CP_n)]}{CP_{tot}}$ <p>Dove, IP_1 = ingressi registrati dalla SIAE nell'anno "n-1" per spettacoli dal vivo nella provincia i-esima; Res_i = numero di residenti nella provincia i-esima nell'anno "n-1"; DP_i = IP_i/Res_i = domanda pro-capite di spettacolo registrata a livello della provincia i-esima; CP_i = recite/rappresentazioni/concerti dichiarati da ciascun soggetto richiedente nella provincia i-esima; CP_{tot} = recite/rappresentazioni/concerti dichiarati da ciascun soggetto richiedente per la realizzazione del progetto; P_{it} = punteggio riequilibrio territoriale.</p>
Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale	Numero di regioni nelle quali si svolge l'attività	Numero di regioni o province autonome in cui il soggetto richiedente andrà a svolgere l'attività con riferimento all'anno (n). Per attività deve intendersi la definizione fornita con riferimento alle recite/concerti/rappresentazioni nell'Allegato D. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n) e, dunque, da stimare a preventivo.
Diffusione dello spettacolo italiano all'estero	Numero di spettacoli rappresentati in sedi estere	Numero di recite/concerti/rappresentazioni, come definite nell'Allegato D, da realizzare in sedi diverse dall'Italia. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n) e, dunque, da stimare a preventivo.
Valorizzazione opere contemporanee	Grado di innovatività	Rapporto tra costo per la remunerazione dei diritti SIAE e la somma dei costi di produzione e di ospitalità. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n) e, dunque, da stimare a preventivo.
Capacità di reperire risorse non pubbliche	Grado di autofinanziamento con risorse proprie	Rapporto tra ricavi relativi al progetto derivanti da fonti diverse da enti pubblici e costi totali del progetto. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n) e, dunque, da stimare a preventivo.
Capacità di reperire altre risorse pubbliche	Grado di autofinanziamento con altre risorse pubbliche	Rapporto tra entrate relative al progetto, derivanti da altre fonti pubbliche diverse dal Fondo Unico per lo Spettacolo e costi totali del progetto. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n) e, dunque, da stimare a preventivo.
Efficienza gestionale	Efficienza gestionale	Rapporto tra i costi sostenuti per la retribuzione del personale artistico e/o degli artisti ospitati e il totale dei costi di progetto come da schema dei costi. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n) e, dunque, da stimare a preventivo.



Rappresentazioni presso Fondazioni lirico sinfoniche, Teatri nazionali e Teatri di rilevante interesse culturale, Teatri di tradizione	Numero di rappresentazioni presso Fondazioni Lirico sinfoniche, Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, Teatri di tradizione	Numero di recite/concerti/rappresentazioni, come definite nell'allegato D, da realizzare presso Fondazioni lirico-sinfoniche, Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e Teatri di tradizione previste con riferimento all'anno di progetto (n).
Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE	Numero di progetti europei in cui è coinvolto il soggetto	Numero di progetti ai quali partecipa in qualità di partner o capofila il soggetto richiedente, cofinanziati da fondi direttamente gestiti dalla Commissione europea, e che prevedano un partenariato con almeno una organizzazione residente in altro Paese UE o extra UE. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n).
Coproduzioni nazionali e internazionali	Numero di titoli coprodotti e rappresentati	Numero di titoli coprodotti con altre organizzazioni, nazionali o internazionali, e rappresentati nell'anno di progetto. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n) e, dunque, da stimare a preventivo.
Gestione di una scuola teatrale	Ore di formazione di attori e attrici	Numero di ore di docenze annue, erogate dalla Scuola di teatro direttamente gestita, per formazione di attori e attrici "Under 35". Sono prese in considerazione solo esperienze di Scuola di teatro che erogano almeno 800 ore di docenza per ciascuna annualità. Il dato è riferito all'anno di riferimento del programma annuale (n) e, dunque, da stimare a preventivo.

AMBITO TEATRO

Tabella 1. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Teatri nazionali, articolo 10

ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Innovare l'offerta	Gestione di una scuola teatrale	
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici	
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale e l'accesso di nuovo pubblico	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati	
	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche	Capacità di reperire altre risorse pubbliche
		Efficienza gestionale	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE	Coproduzioni nazionali e internazionali
SOCGETTO	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative		




Tabella 2. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Teatri di rilevante interesse culturale, articolo 11

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale e l'accesso di nuovo pubblico	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE Coproduzioni nazionali e internazionali

Tabella 3. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 1

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
SOGETTO	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE Coproduzioni nazionali e internazionali




Tabella 4. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 2

ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati	
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale	
SOGETTO	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero	
		7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Capacità di reperire risorse non pubbliche	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche	Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale	Efficienza gestionale
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE Coproduzioni nazionali e internazionali		

Tabella 5. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 3

ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici	
		5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
SOGETTO	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero	
		7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Capacità di reperire risorse non pubbliche	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche	Capacità di reperire altre risorse pubbliche
			Efficienza gestionale	Efficienza gestionale
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE Coproduzioni nazionali e internazionali		




Tabella 6. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 4

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
SOGETTO	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE Coproduzioni nazionali e internazionali

Tabella 7. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 6

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
SOGETTO	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE Coproduzioni nazionali e internazionali



Tabella 8. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Centri di produzione teatrale, articolo 14

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE Coproduzioni nazionali e internazionali

Tabella 9. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Circuiti regionali, articolo 15

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del progetto artistico	Attività continuativa nei territori raggiunti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Interceptare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE





Tabella 10. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Organismi di programmazione, articolo 16

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE

Tabella 11. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Festival, articolo 17

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
SOGETTO	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE Coproduzioni nazionali e internazionali



AMBITO MUSICA

Tabella 12. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Teatri di tradizione, articolo 18

ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
SOGETTO	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE Coproduzioni nazionali e internazionali




Tabella 13. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Istituzioni concertistico-orchestrali, articolo 19

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Interceptare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Rappresentazioni presso Fondazioni lirico simfoniche, Teatri nazionali e Teatri di rilevante interesse culturale, Teatri di tradizione
SOGGETTO	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE

Tabella 14. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Attività liriche ordinarie, articolo 20

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Interceptare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE Coproduzioni nazionali e internazionali



Tabella 15. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Complessi strumentali, articolo 21, comma 1

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico	
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici	
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale		
	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero	
	SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
			Capacità di reperire altre risorse pubbliche	
8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti		Valorizzare la riconoscibilità operativa	Efficienza gestionale	Rappresentazioni presso Fondazioni lirico sinfoniche, Teatri nazionali e Teatri di rilevante interesse culturale, Teatri di tradizione
			Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE
10. Sostenere la capacità di operare in rete				




Tabella 16. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Complessi strumentali giovanili, articolo 21, comma 2

ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Rappresentazioni presso Fondazioni lirico sinfoniche, Teatri nazionali e Teatri di rilevante interesse culturale, Teatri di tradizione
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE

Tabella 17. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Circuiti regionali, articolo 22

ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del progetto artistico Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Attività continuativa nei territori raggiunti Tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE





Tabella 18. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Programmazione di attività concertistiche e corali, articolo 23

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Incrementare il tasso di utilizzo delle sale	Tasso di utilizzo delle sale
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE

Tabella 19. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Festival, articolo 24

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Innovare l'offerta	Valorizzazione opere contemporanee
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
SOGETTO	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE Coproduzioni nazionali e internazionali



AMBITO DANZA

Tabella 20. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Organismi di produzione della danza, articolo 25, comma 1

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici	
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale	
SOGETTO	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero	
	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale	
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE
			Coproduzioni nazionali e internazionali	Coproduzioni nazionali e internazionali

Tabella 21. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Organismi di produzione della danza, articolo 25, comma 2

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE Coproduzioni nazionali e internazionali




Tabella 22. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Centri di produzione della danza, articolo 26

ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE Coproduzioni nazionali e internazionali

Tabella 23. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Circuiti regionali, articolo 27

ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del progetto artistico	Attività continuativa nei territori raggiunti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE





Tabella 24. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Organismi di programmazione, articolo 28

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOCCETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE

Tabella 25. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Festival e rassegne, articolo 29

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
SOCCETTO	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE Coproduzioni nazionali e internazionali



AMBITO CIRCO

Tabella 26. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia, articolo 31, comma 1

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE Coproduzioni nazionali e internazionali

Tabella 27. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia, articolo 31, comma 3

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale
	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE Coproduzioni nazionali e internazionali





Tabella 28. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia, articolo 31, comma 2

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati	
		Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale	Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale	
SOGETTO	6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione	Promuovere lo spettacolo italiano all'estero	Diffusione dello spettacolo italiano all'estero	
		7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche
				Capacità di reperire altre risorse pubbliche
				Efficienza gestionale
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE Coproduzioni nazionali e internazionali		

Tabella 29. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Festival, articolo 32

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico	
		3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
		5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale	
		10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE Coproduzioni nazionali e internazionali



AMBITO MULTIDISCIPLINARE

Tabella 30. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Circuiti regionali multidisciplinari, articolo 38

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del progetto artistico	Attività continuativa nei territori raggiunti
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE

Tabella 31. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Organismi di programmazione multidisciplinari, articolo 39

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
SOGETTO	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE





Tabella 32. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Festival multidisciplinari, articolo 40

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Interceptare nuovo pubblico	Ampliamento del pubblico
	3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Sostenere l'ingresso di giovani	Impiego di giovani artisti e tecnici
	5. Favorire il riequilibrio territoriale	Operare per il riequilibrio territoriale	Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati
	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	Capacità di reperire risorse non pubbliche Capacità di reperire altre risorse pubbliche Efficienza gestionale
SOGGETTO	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE Coproduzioni nazionali e internazionali

3. Ai fini del calcolo della percentuale di variazione per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 6 si deve considerare la media ponderata delle variazioni di tutti gli indicatori ad eccezione degli indicatori Capacità di riempimento delle sale, relativo al fenomeno Tasso di utilizzo delle sale, e Variazione percentuale del numero di spettatori, relativo al fenomeno Ampliamento del pubblico.



VALUTAZIONE QUANTITATIVA

1. La valutazione della dimensione quantitativa per ogni ambito e per ogni settore si basa su tre dimensioni, input, output e risultato. Per ciascuna dimensione sono presi in considerazione differenti indicatori in base al settore di riferimento, come illustrato nelle tabelle di seguito:

INPUT:

– **Giornate lavorative:** numero di giornate lavorative retribuite di personale dipendente (a tempo determinato o indeterminato) e scritturato, anche dei complessi terzi di cui all'articolo 18 e di cui all'articolo 20, connesso alla produzione e alla realizzazione delle attività oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, iscritto alle categorie previste per i lavoratori dello spettacolo riferibili ad attività artistica e tecnica secondo i codici INPS gestione ex Enpals, fatte salve le seguenti eccezioni:

per i soggetti di cui alle tabelle 8, 12, 14 e 22 del presente allegato, rispettivamente riferibili agli articoli 14, 18, 20 e 26, oltre a quanto previsto al periodo precedente sono ammissibili anche le giornate lavorative retribuite di personale dipendente (a tempo determinato o indeterminato) e scritturato connesso alla produzione e alla realizzazione delle attività iscritte alle categorie previste per i lavoratori dello spettacolo 157, 202 e 205;

per tutti gli altri soggetti possono essere incluse nel computo, fino ad un massimo del 20 per cento di quelle totali, le giornate lavorative retribuite di personale dipendente (a tempo determinato e indeterminato) e scritturato connesso alla produzione e alla realizzazione delle attività e iscritto alle categorie previste per i lavoratori dello spettacolo 157, 202 e 205;

per i soggetti di cui alle tabelle 10, 24 e 31 del presente allegato, rispettivamente riferibili agli articoli 16, 28 e 39 sono considerate esclusivamente giornate lavorative retribuite di personale dipendente (a tempo determinato o indeterminato) e scritturato connesso alla realizzazione delle attività e iscritto alle categorie previste per i lavoratori dello spettacolo 157, 202 e 205;

– **Oneri sociali:** insieme dei contributi sociali versati per il personale dipendente (a tempo determinato o indeterminato) e scritturato per le giornate lavorative come sopra individuate.

¹ Definizione ISTAT: comprendono i contributi sociali effettivi (a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori) e i contributi sociali figurativi. L'insieme di questi ultimi costituisce gli esborsi effettuati direttamente dai datori di lavoro al fine di garantire ai propri dipendenti il godimento di prestazioni sociali (malattia, maternità, invalidità, assegni familiari ecc.), senza far ricorso a imprese di assicurazione, fondi pensione o costituzione di fondi speciali o riserve.



OUTPUT:

- **Recite/concerti/rappresentazioni:** numero complessivo di rappresentazioni, prodotte o ospitate (per l'ambito musica organizzata) presso la propria sede, ovvero presso i teatri/spazi programmati, attribuibili al progetto. In fase di monitoraggio a consuntivo il numero di recite/concerti/rappresentazioni dovrà essere certificato da relativo borderò SIAE, o documentazione alternativa SIAE, o documentazione alternativa SIAE ove esplicitamente concesso. Per quanto concerne i soggetti di cui all'articolo 18 si fa riferimento alle recite di opere liriche di cui al medesimo articolo; per quanto concerne i soggetti di cui all'articolo 19 si fa riferimento a concerti che prevedono l'utilizzo di almeno trentacinque professori d'orchestra;
- **Compagnie/gruppi ospitati:** numero di compagnie e/o gruppi ospitati ai fini della realizzazione del progetto. In fase di monitoraggio a consuntivo, ai fini della verifica di quanto dichiarato faranno fede i contratti legalmente sottoscritti nonché il calendario degli eventi in programma;
- **Giornate recitative:** numero di giornate nelle quali si realizza almeno una recita. In fase di monitoraggio a consuntivo il numero di recite/concerti/rappresentazioni dovrà essere certificato da relativo borderò SIAE, o documentazione alternativa SIAE ove esplicitamente concesso;
- **Piazze:** numero di comuni in cui si realizza il totale delle recite/concerti/rappresentazioni relative al progetto. In fase di monitoraggio a consuntivo, ai fini della verifica del dato faranno fede eventuali contratti accertanti lo svolgimento dell'attività nonché i calendari degli eventi realizzati attestanti quanto dichiarato;

RISULTATO:

- **Spettatori:** media degli spettatori registrati dal richiedente nel corso delle tre annualità precedenti a quella di richiesta di contributo, derivante dalla somma degli ingressi con titolo più gli ingressi in abbonamento corrispondente alla definizione SIAE "ingressi". A consuntivo, ai fini del calcolo della media degli spettatori registrati nelle ultime tre annualità, si considerano i dati registrati nell'annualità oggetto della documentazione presentata e nelle due annualità precedenti. In fase di monitoraggio a consuntivo il numero di spettatori dovrà essere certificato dai relativi borderò SIAE o, per gli ambiti Musica e Danza nei casi di manifestazioni ad ingresso gratuito di cui all'articolo 3, comma 10, del presente decreto, da altra documentazione SIAE e/o di dichiarazione resa da Pubblica Autorità. Per coloro che fanno richiesta per la prima volta sarà possibile, in alternativa all'eventuale dato storico, prendere in considerazione quello previsionale per il primo anno del triennio; mentre per gli anni successivi al primo dovranno essere considerati i dati registrati in merito alle attività finanziate.

2. Per ciascuno degli indicatori sopra riportati, operanti in ciascun settore, come evidenziato nelle tabelle del presente Allegato D, si attribuirà un punteggio secondo la seguente formula:

$$PTDQ^{St} = [(V_1^t \times PDQ_1^{MAX}) / V_{1MAX}] + [(V_2^t \times PDQ_2^{MAX}) / V_{2MAX}] + \dots + [(V_n^t \times PDQ_n^{MAX}) / V_{nMAX}]$$



Dove,

- a) IDQ_i = indicatore iesimo riferito alla dimensione quantitativa di settore per il quale concorre il soggetto richiedente, dove “i” può variare da 1 a n, a seconda del numero di indicatori che compongono la dimensione quantitativa dello specifico settore;
- b) $PIDQ_i^{MAX}$ = punteggio massimo attribuibile all’indicatore iesimo della dimensione quantitativa;
- c) V_i^{MAX} = valore massimo dell’indicatore iesimo riferito alla dimensione quantitativa e dichiarato dai soggetti richiedente per il settore;
- d) V_i^{SI} = valore dell’indicatore iesimo riferito alla dimensione quantitativa e dichiarato dal soggetto tiesimo del settore;
- e) $PTDQ^{SI}$ = punteggio totale ottenuto dal soggetto tiesimo per la dimensione quantitativa.

Ai sensi dell’articolo 6 comma 6, il secondo e terzo anno del triennio, quanto rendicontato dall’organismo costituisce la base di calcolo per la determinazione del punteggio relativo alla dimensione quantitativa, pertanto il valore a preventivo di ciascun indicatore coincide con quello dichiarato dal soggetto in sede di consuntivo dell’annualità precedente.

AMBITO TEATRO

Tabella 1. Indicatori per base quantitativa settore Teatri nazionali, articolo 10

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
Risultato	Spettatori

Tabella 2. Indicatori per base quantitativa settore Teatri di rilevante interesse culturale, articolo 11

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
Risultato	Spettatori




Tabella 3. Indicatori per base quantitativa settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 1

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 4. Indicatori per base quantitativa settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 2

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 5. Indicatori per base quantitativa settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 3

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
	Piazze
Risultato	Spettatori




Tabella 6. Indicatori per base quantitativa settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 4

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
	Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 7. Indicatori per base quantitativa settore Imprese di produzione teatrale, articolo 13, comma 6

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
	Piazze

Tabella 8. Indicatori per base quantitativa settore Centri di produzione teatrale, articolo 14

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative
	Oneri sociali
Output	Giornate recitative
	Compagnie/gruppi ospitati
Risultato	Piazze
	Spettatori



Tabella 9. Indicatori per base quantitativa settore Circuiti regionali, articolo 15

Dimensione	Indicatore
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni Compagnie/gruppi ospitati
Risultato	Piazze Spettatori

Tabella 10. Indicatori per base quantitativa settore Organismi di programmazione, articolo 16

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni Compagnie/gruppi ospitati
Risultato	Spettatori

Tabella 11. Indicatori per base quantitativa settore Festival, articolo 17

Dimensione	Indicatore
Output	Recite Compagnie/gruppi ospitati
Risultato	Spettatori

AMBITO MUSICA

Tabella 12. Indicatori per base quantitativa settore Teatri di tradizione, articolo 18

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
Risultato	Spettatori




Tabella 13. Indicatori per base quantitativa settore Istituzioni concertistico-orchestrali, articolo 19

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
Risultato	Piazze Spettatori

Tabella 14. Indicatori per base quantitativa settore Attività liriche ordinarie, articolo 20

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
Risultato	Spettatori

Tabella 15. Indicatori per base quantitativa settore Complessi strumentali, articolo 21, comma 1

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
Risultato	Piazze Spettatori




Tabella 16. Indicatori per base quantitativa settore Complessi strumentali giovanili, articolo 21, comma 2

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
Risultato	Piazze Spettatori

Tabella 17. Indicatori per base quantitativa settore Circuiti regionali, articolo 22


Dimensione	Indicatore
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni Compagnie/ Gruppi ospitati
Risultato	Piazze Spettatori

Tabella 18. Indicatori per base quantitativa Programmazione di attività concertistiche e corali, articolo 23

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
Risultato	Compagnie/ Gruppi ospitati Spettatori

Tabella 19. Indicatori per base quantitativa Festival, articolo 24

Dimensione	Indicatore
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni
Risultato	Compagnie/ Gruppi ospitati Spettatori



AMBITO DANZA

Tabella 20. Indicatori per base quantitativa Organismi di produzione della danza, articolo 25, comma 1

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 21. Indicatori per base quantitativa Organismi di produzione della danza, articolo 25, comma 2

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 22. Indicatori per base quantitativa Centri di produzione della danza, articolo 26

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni Compagnie/ Gruppi ospitati Piazze
Risultato	Spettatori




Tabella 23. Indicatori per base quantitativa Circuiti regionali, articolo 27


Dimensione	Indicatore
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni Compagnie/ Gruppi ospitati Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 24. Indicatori per base quantitativa Organismi di programmazione, articolo 28

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni Compagnie/ Gruppi ospitati
Risultato	Spettatori

Tabella 25. Indicatori per base quantitativa Festival e rassegne, articolo 29

Dimensione	Indicatore
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni Compagnie/ Gruppi ospitati
Risultato	Spettatori



AMBITO CIRCO

Tabella 26. Indicatori per base quantitativa Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia, articolo 31, comma 1

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 27. Indicatori per base quantitativa Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia, articolo 31, comma 2

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 28. Indicatori per base quantitativa Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia, articolo 31, comma 3

Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni Piazze
Risultato	Spettatori



Tabella 29. Indicatori per base quantitativa Festival circensi, articolo 32

Dimensione	Indicatore
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni Compagnie/ gruppi ospitati
Risultato	Spettatori

AMBITO MULTIDISCIPLINARE

Tabella 30. Indicatori per base quantitativa Circuiti regionali multidisciplinari, articolo 38

Dimensione	Indicatore
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni Compagnie/ gruppi ospitati Piazze
Risultato	Spettatori

Tabella 31. Indicatori per base quantitativa Organismi di programmazione multidisciplinari, articolo 39


Dimensione	Indicatore
Input	Giornate lavorative Oneri sociali
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni Compagnie/ gruppi ospitati
Risultato	Spettatori

Tabella 32. Indicatori per base quantitativa Festival multidisciplinari, articolo 40

Dimensione	Indicatore
Output	Recite/ concerti/ rappresentazioni Compagnie/ gruppi ospitati
Risultato	Spettatori



3. Ai fini del calcolo della percentuale di variazione di quanto previsto all'articolo 6 si deve considerare la media ponderata delle variazioni di tutti gli indicatori ad eccezione dell'indicatore Spettatori. In sede di calcolo della variazione per la seconda e la terza annualità il confronto andrà svolto, come previsto dall'articolo 6, comma 6, tra i dati a consuntivo dell'annualità di riferimento e i dati a consuntivo dell'annualità precedente.



1. Nelle tabelle seguenti si riportano i fenomeni oggetto della valutazione della qualità artistica dei progetti afferenti all'ambito azioni trasversali, relativamente al settore promozione di cui all'articolo 41 del presente decreto.

Tabella 1. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore Promozione – progetti di ricambio generazionale

FENOMENI
1. Capacità di reperire risorse da enti locali, enti pubblici, fondazioni bancarie, ecc.;
2. Qualificazione ed esperienza artistica e professionale della direzione del progetto;
3. Capacità di coinvolgere nelle attività di progetto un numero significativo di giovani artisti;
4. Capacità di sviluppare e gestire azioni di scouting allargate, anche attraverso selezioni e concorsi di livello nazionale e internazionale;
5. Capacità di valorizzare la creatività emergente italiana presso i professionisti italiani e stranieri attraverso azioni diversificate di accompagnamento e sostegno preproduttivo;
6. Capacità di sviluppare azioni di partenariato nazionali e internazionali con soggetti istituzionali e/o professionali per la valorizzazione dei giovani artisti;
7. Capacità di supportare la mobilità artistica e la circolazione dei giovani artisti coinvolti offrendo loro opportunità plurali di studio, ricerca, residenza, confronto con altri artisti e professionisti;
8. Capacità di inserire l'emergenza artistica nel mercato nazionale e internazionale e nella più ampia filiera artistico-culturale;
9. Sostenibilità e congruità economica del progetto e capacità di innovare il sistema;
10. Valore innovativo del progetto.

Tabella 2. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore Promozione – progetti di coesione e inclusione sociale

FENOMENI
1. Capacità di reperire risorse da enti locali, enti pubblici, fondazioni bancarie, ecc.;
2. Qualificazione ed esperienza artistica e professionale della direzione del progetto;
3. Capacità di coinvolgere nelle attività di progetto un numero significativo di soggetti;
4. Capacità di sviluppare azioni di partenariato nazionali e internazionali con soggetti istituzionali e/o professionali;
5. Sostenibilità e congruità economica del progetto;
6. Capacità di costruire nuove competenze e favorire l'inserimento sociale di soggetti appartenenti alle aree del disagio;
7. Continuità e riconoscibilità nazionale e internazionale degli interventi;
8. Capacità di sviluppare il confronto con analoghe esperienze e di costruire buone pratiche;
9. Identità artistica e valore innovativo del progetto;
10. Riconoscibilità da parte di soggetti esterni al sistema dello spettacolo dal vivo.




Tabella 3. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore Promozione – progetti di perfezionamento professionale

FENOMENI
1. Qualificazione ed esperienza artistica e professionale della direzione del progetto;
2. Tipologia e/o adeguatezza degli spazi utilizzati per il perfezionamento;
3. Qualificazione del nucleo artistico docente;
4. Strutturazione del corso (durata, periodicità) e articolazione del programma
5. Sostenibilità e congruità economica del progetto;
6. Target allievi: numero di professionisti (iscritti all'INPS gestione ex ENPALS);
7. Risultati: numero di allievi inseriti nelle attività produttive e/o di terzi;
8. Risultati: numero e diffusione territoriale di compagnie e soggetti produttivi che scritturano gli ex allievi;
9. Valore innovativo del progetto didattico;
10. Riconoscibilità da parte di artisti, operatori, strutture del sistema dello spettacolo.

Tabella 4. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore Promozione – progetti di formazione del pubblico

FENOMENI
1. Capacità di reperire risorse da enti locali, enti pubblici, fondazioni bancarie, ecc.;
2. Qualificazione ed esperienza professionale della direzione del progetto e dei mediatori coinvolti;
3. Capacità di sviluppare azioni di partenariato con soggetti istituzionali;
4. Valore innovativo e differenziale rispetto alle strategie di marketing;
5. Sostenibilità e congruità del progetto;
6. Capacità di incrementare il numero degli spettatori presso target sociali differenziati;
7. Continuità e riconoscibilità nazionale degli interventi, anche da parte di soggetti esterni al sistema dello spettacolo dal vivo;
8. Capacità di sviluppare il confronto con analoghe esperienze e costruire buone pratiche;
9. Capacità di costruire percorsi di formazione alla visione degli spettacoli;
10. Capacità di prevedere forme di monitoraggio e valutazione dei risultati dei progetti.

2. Nelle tabelle seguenti si riportano i fenomeni oggetto della valutazione della qualità artistica dei progetti afferenti all'ambito azioni trasversali relativamente al settore tournée all'estero, di cui all'articolo 42 del presente decreto.

Tabella 5. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore tournée all'estero – teatro

FENOMENI
1. Qualità artistica del progetto
2. Rilevanza della posizione geografica del Paese ospitante in riferimento agli obiettivi di politica culturale italiana;
3. Continuità pluriennale del soggetto;
4. Capacità di reperire risorse non pubbliche;
5. Capacità di reperire altre risorse pubbliche;
6. Prestigio e riconoscibilità delle sedi ospitanti nel contesto dello spettacolo nazionale e internazionale;
7. Apporto finanziario dell'organismo ospitante.



Tabella 6. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore tournée all'estero – musica

FENOMENI
1. Qualità artistica del progetto
2. Rilevanza della posizione geografica del Paese ospitante in riferimento agli obiettivi di politica culturale italiana;
3. Continuità pluriennale del soggetto;
4. Capacità di reperire risorse non pubbliche;
5. Capacità di reperire altre risorse pubbliche;
6. Prestigio e riconoscibilità delle sedi ospitanti nel contesto dello spettacolo nazionale e internazionale;
7. Apporto finanziario dell'organismo ospitante;
8. Impiego di masse orchestrali, corali e di balletto;
9. Inclusione nei programmi di opere liriche di autore italiano, la cui prima rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo triennio o di opere di autori italiani mai rappresentate.

Tabella 7. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore tournée all'estero – danza

FENOMENI
1. Qualità artistica del progetto
2. Rilevanza della posizione geografica del Paese ospitante in riferimento agli obiettivi di politica culturale italiana;
3. Continuità pluriennale del soggetto;
4. Capacità di reperire risorse non pubbliche;
5. Capacità di reperire altre risorse pubbliche;
6. Prestigio e riconoscibilità delle sedi ospitanti nel contesto dello spettacolo nazionale e internazionale;
7. Apporto finanziario dell'organismo ospitante.

Tabella 8. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore tournée all'estero – circo e circo contemporaneo

FENOMENI
1. Qualità artistica del progetto;
2. Rilevanza della posizione geografica del Paese ospitante in riferimento agli obiettivi di politica culturale italiana;
3. Continuità pluriennale del soggetto;
4. Capacità di reperire risorse non pubbliche;
5. Capacità di reperire altre risorse pubbliche;
6. Prestigio e riconoscibilità delle sedi ospitanti nel contesto dello spettacolo nazionale e internazionale;
7. Apporto finanziario dell'organismo ospitante.



1. Qualora un soggetto finanziato ai sensi del D.M. 1° luglio 2014 ottenga contributo ai sensi del presente decreto, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, otterrà un contributo comunque non inferiore al settanta per cento della media dei contributi ottenuti nel corso del triennio precedente, esclusivamente se sostenuto nello stesso settore o in settori coerenti secondo le tabelle di equipollenza di seguito riportate.

Tabella 1: Equipollenze Teatro, Capo II

Articolo su cui si è finanziati ai sensi del presente decreto		Teatri nazionali Art. 10	Teatri di rilevante interesse culturale Art. 11	Imprese di produzione teatrale Art. 13	Centri di produzione Art. 14	Circuiti regionali Art. 15	Organismi di programmazione Art. 16	Festival Art. 17
TEATRO	Teatri nazionali Art. 10	X						
	Teatri di rilevante interesse culturale Art. 11	X	X					
	Imprese di produzione Art. 14	X	X	X	X			
	Centri di produzione Art. 15	X	X	X	X			
	Circuiti regionali Art. 16					X		
	Organismi di programmazione Art. 17						X	
	Festival Art. 18							X
	Articolo del D.M. 1 luglio 2014 ai sensi del quale si è ricevuto il contributo nel triennio 2015-2017							




Tabella 2: Equipollenze Musica, Capo III

Articolo del D.M. 1 luglio 2014 ai sensi del quale si è ricevuto il contributo nel triennio 2015-2017									
MUSICA	Teatri di tradizione Art. 18	Istituzioni concertistico-orchestrali Art. 19	Attività liriche ordinarie Art. 20	Complessi strumentali e complessi strumentali giovanili Art. 21	Circuiti regionali Art. 22	Programmazione di attività concertistiche e corali Art. 23	Festival Art. 24		
Teatri di tradizione Art. 19	X								
Istituzioni concertistico-orchestrali Art. 20		X							
Lirica ordinaria Art. 21	X		X						
Complessi strumentali e complessi strumentali giovanili Art. 22		X		X					
Circuiti regionali Art. 23					X				
Programmazione di attività concertistiche e corali Art. 24		X		X		X			
Festival Art. 25									X




Tabella 3: Equipollenze danza, Capo IV

Articolo su cui si è finanziati ai sensi del presente decreto						
DANZA	Organismi di produzione della danza Art. 25	Centri di produzione della danza Art. 26	Circuiti regionali Art. 27	Organismi di programmazione Art. 28	Festival e rassegne Art. 29	
Organismi di produzione Art. 26	x	x				
Centri di produzione Art. 27		x				
Circuiti di danza Art. 28			x			
Organismi di programmazione Art. 29				x		
Festival e rassegne Art. 30						x

Articolo del D.M. 1 luglio 2014 ai sensi del quale si è ricevuto il contributo nel triennio 2015-2017




Tabella 4: Equipollenze circo e circo contemporaneo, Capo V

Articolo su cui si è finanziati ai sensi del presente decreto		
ATTIVITA' CIRCENSE E SPETTACOLO VIAGGIANTE	Imprese di produzione di circo e di circo contemporaneo in Italia Art. 31	Festival di circo Art. 32
Attività circensi Art. 33	x	
Festival Art. 34		x
Articolo del D.M. 1 luglio 2014 ai sensi del quale si è ricevuto il contributo nel triennio 2015-2017		



Tabella 5: Equipollenze Multidisciplinare, Capo VI

Articolo su cui si è finanziati ai sensi del presente decreto			
MULTIDISCIPLINARE	Circuiti regionali multidisciplinari Art. 38	Organismi di programmazione multidisciplinari Art. 39	Festival multidisciplinari Art. 40
Circuiti Artt. 16, 23, 28, 40	x		
Organismi multidisciplinari Artt. 17, 24, 29, 41		x	
Festival multidisciplinari Artt. 18, 25, 30, 34, 42			x

Articolo del D.M. 1 luglio 2014 ai sensi del quale si è ricevuto
il contributo nel triennio 2015-2017

17A06798

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-SON-036) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 7,00



* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 1 7 1 0 1 6 *

